



QUADRO

DELLA REALE ORDINANZA DI CAMPAGNA.

TITOLO PRIMO

ORDINAMENTO DELL' ESERCITO E COMANDI.

CAPITOLO I. Ordinamento dell' esercito *
II. Depositi *
III. Comandi *
IV. Stati maggiori *

TITOLO II.

DEL SERVIZIO.

CAPITOLO I. Del servizio che i corpi prestar denno.

Articolo 1. Del servizio dello stato maggiore dell' esercito *
2. Del servizio degli uffiziali superiori *
3. Del servizio della gendarmeria reale *
4. Del servizio dell' artiglieria e genio *
5. Del servizio della intendenza *
6. Del servizio delle ordinanze *
7. De' soldati presso gli uffiziali *

CAPITOLO II. Del modo di comandare e ripartire il servizio *

CAPITOLO III. Del modo di eseguire il servizio *

Articolo 1. Principii generali *
2. Riunione delle guardie, ispezione e parata delle medesime *
3. Ordine *
4. Santo *
5. Avamposti *
6. Servizio delle guardie ne' loro posti *
7. Pattuglie, ronde e scoperte *
8. Distaccamenti *
9. Partiti *
10. Ricognizioni *

TITOLO III.

DELLA POLIZIA E DEL GOVERNO.

CAPITOLO I. Della polizia e del governo delle truppe nei campi, negli accantonamenti etc.

ARTICOLO 1. De' campi e degli accantonamenti *
2. Modo di tracciare l'attendamento *
Attendamento per la fanteria *
Attendamento per la cavalleria.
3. De' campi di baracche.
4. De' bivacchi.
5. Degli accantonamenti *
6. Delle distribuzioni.
7. Degli esercizi.

CAPITOLO II. Polizia generale, gendarmeria, salvaguardie.

CAPITOLO III. Governo, disciplina e servizio interno de' corpi.

ARTICOLO 1. Principi generali.
2. Armi e munizioni.
3. Punizioni.
4. Guardia di polizia *
5. Posto avanzato di polizia *
6. Picchetto *

CAPITOLO IV. Governo e disciplina dello truppe in movimento.

ARTICOLO 1. Dello marce.
2. De' convogli e delle scorte.
3. Istruzione pe' combattimenti.
4. Equipaggi, vivandieri etc.
5. Assedi.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

NOTA — *Questa ordinanza fa seguito a quella di piazza le di cui prescrizioni dovranno eseguirsi in campagna con le modificazioni ed aggiunzioni in essa contenute. Gli articoli ed i capitoli segnati con l'asterisco si trovano già compilati e stampati, e la numerazione segue la progressione dei suddetti articoli.*

TITOLO I.

DELL' ORDINAMENTO DELL' ESERCITO E DEI COMANDI.

CAPITOLO I.

DELL' ORDINAMENTO DELLO ESERCITO.

1. I diversi corpi di fanteria o cavalleria destinati a marciare in campagna verranno riuniti in *brigate* ed in *divisioni*.

2. Ogni brigata sarà composta di non meno di due reggimenti, ed ogni divisione di due brigate.

3. Nel caso sia necessario che parte dell' esercito agisca isolatamente, verranno riunite due o più divisioni di fanteria che col corredo delle armi necessarie formeranno un corpo di esercito.

4. La riunione di più divisioni di cavalleria sotto un comando prenderà il nome di *riserva di cavalleria*.

5. La ripartizione in divisioni sarà la base dell' ordinamento di un esercito destinato a marciare in campagna.

6. Alle divisioni, a seconda del bisogno e delle circostanze saranno assegnati dei battaglioni di cacciatori, delle batterie di artiglieria, una o più compagnie di truppe del genio, degli squadroni di cavalleria leggiera, ed un distaccamento di gendarmeria.

7. I corpi di esercito verranno composti da tutte le armi nella proporzione additata dalle circostanze.

8. Nel caso di bisogno si formeranno delle brigate composte da varie armi: queste di ordinario verranno destinate a servire di vanguardia.

9. Trovandosi riunite truppe di varie armi senza un comandante designato, il comando ne sarà preso con le norme prescritte nel num. 436 della Nostra Ordinanza di Piazza.

10. Se per ordine superiore un corpo di cavalleria sia addetto presso un corpo di fanteria, il comandante di quella non potrà prendere il comando della intera truppa, anche se più antico a gradi eguali del comandante della fanteria, ma lo prenderà se di grado maggiore. Lo stesso avrà luogo pel comandante di un corpo di fanteria che fosse addetto presso un corpo di cavalleria.

11. La ripartizione delle truppe in brigate, delle brigate in divisioni, e delle divisioni in corpi di esercito o riserve, e la nomina dei generali preposti a ciascuna di queste frazioni, sarà fatta nell' uscire in campagna dal Nostro Ministro della guerra e marina: il generale in capo potrà proporvi quei cambiamenti che reputerà necessarii, e ne' casi urgenti potrà eseguirli e darne conto. Oltrepassata pertanto la frontiera egli potrà ordinarli.

12. I corpi di esercito, le divisioni e le brigate avranno un numero progressivo. Nei rapporti pertanto di azioni di guerra gli uni e le altre saranno designati col nome de' generali che avranno personalmente comandate queste frazioni di esercito.

13. I corpi di esercito, le divisioni e riserve e le brigate prenderanno ordinariamente posto dalla dritta alla sinistra secondo il loro ordine numerico: i reggimenti prenderanno posto tra essi

nelle brigate a seconda de' loro numeri o della loro anzianità, ed in generale le truppe prenderanno rango a seconda dello stabilito nell'ordinanza di piazza — Titolo 4, capitolo 2, articolo 4. Quest'ordine pertanto non sarà invariabile, potendosi per circostanze variare dai generali comandanti salvo a darne conto.

14. Nel caso avvenga la vacanza del comandante di un corpo di esercito, l'ufiziale più gradoato o più anziano che fa parte di esso corpo ne prenderà il comando temporaneamente, e ne darà parte al generale in capo, il quale potrà destinarvi altro ufiziale generale a sua scelta: lo stesso verrà praticato nelle divisioni, nelle riserve e nelle brigate.

15. Il rimpiazzo de' comandanti de' corpi si farà ne' corpi medesimi con le norme dell'ordinanza di piazza.

CAPITOLO II.

DE' DEPOSITI.

16. Le compagnie e gli squadroni di deposito de' corpi che formano l'esercito rimarranno sotto la direzione degl'Ispettori di arma. Questi vi faranno versare le reclute necessarie e provvederanno al loro ordinamento ed alla loro amministrazione e disciplina.

17. I comandanti de' depositi corrisponderanno co' comandanti de' corpi respettivi e li terranno a giorno di tutto ciò che può interessarli.

18. Allorchè i depositi si ravvicineranno all'esercito, o quando se ne formeranno degl' intermedii, si stabiliranno entro piazze sufficientemente distanti dalla linea di operazione: e verranno nominati dei generali per comandarli, e per disporne la marcia onde raggiungere l'esercito.

19. Se le circostanze lo esigeranno ciascuna divisione stabilirà un piccolo deposito, il quale verrà comandato da ufiziali per ferite o età resi disadatti ad un servizio attivo.

20. Tali depositi comprenderanno per quanto sarà possibile, gli ospedali e gli stabilimenti di convalescenza.

21. Allorchè sarà necessario si nominerà un generale o un ufiziale superiore per comandare tutti i depositi di tal natura, e vi si assegneranno de' commessari di guerra.

22. Questi depositi si stabiliranno in modo da servire di luogo di fermata e di riunione ai distaccamenti che marciano per raggiungere l'esercito, ai quali si faranno unire gli uomini divenuti atti al servizio onde raggiungano i corpi, e questi poi invieranno ai depositi quelli che hanno cessato di esserlo.

CAPITOLO III.

DEI COMANDI.

23. Allorquando a Noi piacerà di prendere personalmente il comando di un esercito destinato a marciare in campagna, nomineremo un ufiziale generale per capo dello Stato Maggiore.

24. Il capo del Nostro Stato Maggiore, oltre le attribuzioni

inerenti a tale carica, corrisponderà direttamente col Presidente del Nostro Consiglio de' Ministri e col Ministro Segretario di Stato della guerra e marina perchè queste autorità possano fare eseguire gli ordini che Noi daremo, mettendoli sotto la forma di rescritti o decreti, e pubblicandoli.

25. Tutte le autorità civili o militari daranno piena esecuzione agli ordini che il capo del Nostro Stato Maggiore darà in Nostro Nome.

26. I Nostri ajutanti Reali, e gli uffiziali addetti come ordinanze presso la Nostra Persona, non che gli ajutanti di campo degli ufiziali generali avranno le attribuzioni e le preeminenze accordate con la presente ordinanza agli ufiziali dello Stato Maggiore dell' esercito.

27. Ove a Noi piaccia affidare il comando di un esercito destinato a marciare in campagna ad un uffiziale generale, questi prenderà il titolo di generale in capo.

28. Volta per volta stabiliremo le facoltà straordinarie che a Noi piacerà accordare al generale in capo.

29. Il generale in capo avrà l'autorità e le facoltà specificate nell' Ordinanza di Piazza all'articole 2, capitolo 1, titolo 1.

I corpi pertanto cesseranno di dipendere dagli ispettori d'arma, e le prescrizioni contenute ne' numeri 4 ed 8 della detta ordinanza saranno in vigore sole per l'artiglieria e pel genio.

30. L'amministrazione generale dell' esercito è ad esso affidata, e quindi le prescrizioni contenute nel numero 9 dell'ordinanza di piazza dovranno intendersi sole ne' rapporti tra l'intendente generale dell' esercito ed il Nostro Ministro della guerra e marina.

31. I comandanti delle divisioni e delle brigate cureranno quanto riguarda la polizia, la disciplina, la tenuta e l'amministrazione delle truppe: in essi saranno trasfusi i doveri e le facoltà stabilite nell' articolo 1, capitolo 2, titolo 1 dell' Ordinanza di Piazza per gl' ispettori d'arma.

32. I comandanti delle divisioni passeranno in rivista le loro truppe allorquando le giudicheranno convenevole, ma specialmente al momento di entrare in campagna. I brigadieri rivisteranno le brigate al prenderne il comando, al momento di entrare in campagna, di riprendere le ostilità e semprequando il bene del servizio lo esigerà. In queste riviste si esaminerà l'armamento, il vestiario, gli equipaggi e si ordineranno le riparazioni e si chiederanno i rimpiazzi necessarii: riguardo agli uomini si proporranno pei congedi e passaggi ai corpi sedentanei, o al ritiro coloro che ne sono meriteveli, e si destineranno ai depositi e agli equipaggi quelli che han bisogno di rimanervi. Infine si esamineranno le reclute, ed i cavalli di rimonta, o si proporranno i cavalli da scartare.

33. I brigadieri renderanno conto delle loro riviste ai comandanti delle divisioni, i quali a seconda degli ordini del generale in capo daranno le disposizioni convenevoli.

34. I generali comandanti le brigate rimetteranno le situazioni, i rapporti, o le domande a' generali comandanti delle divisioni e li terranno sempre a giorno delle stato delle truppe, e specialmente dopo un'azione. Essi dovranno peranco informare il comandante della divisione delle riunioni delle truppe che avranno disposte o permesse per evoluzioni, e gli chiederanno il permesso di eseguirle se esigono de' traslocamenti per un tempo maggiore di 24 ore.

CAPITOLO IV.

DEGLI STATI MAGGIORI.

35. A proposizione del generale in capo Noi nomineremo un uffiziale generale capo dello Stato Maggiore dell' esercito, e questi avrà sotto i suoi ordini un numero di uffiziali superiori, capitani e subalterni proporzionato alla forza ed ai bisogni dell' esercito.

36. Lo Stato Maggiore di un corpo di esercito o di una riserva avrà per capo un colonnello e sarà composto da 4 capitani e 4 aggiunti.

37. Lo Stato Maggiore di una divisione avrà per capo un uffiziale superiore e sarà composto di 2 capitani e 4 aggiunti. Ad ogni brigata sarà assegnato un capitano di Stato Maggiore ed un aggiunto.

38. La ripartizione degli uffiziali delle Stato Maggiore dell'esercito sarà fatta all' uscire in campagna dal Nostro Ministro della guerra e marina. In seguito verrà eseguita dal generale in capo sulle proposte del capo dello Stato Maggiore dell' esercito.

39. Lo Stato Maggiore di artiglieria per un esercito si comporrà da un uffiziale generale che avrà il titolo di comandante l'artiglieria dell' esercito, da un uffiziale superiore capo dello Stato Maggiore, da un uffiziale generale o colonnello direttore del parco e da un numero di uffiziali superiori ed uffiziali proporzionato ai bisogni del servizio, ed in fine dagl' impiegati corrispondenti.

40. Ad un corpo di esercito sarà addetto un uffiziale generale o superiore comandanto di artiglieria, un uffiziale superiore direttore del parco, un uffiziale superiore capo delle Stato Maggiore di artiglieria ed un numero di uffiziali.

41. Ad ogni divisione o riserva di cavalleria sarà addetto un uffiziale superiore che ne comanderà l' artiglieria, con un capitano aggiunto.

42. Lo Stato Maggiore del genio per un esercito si comporrà; da un uffiziale generale che avrà il titolo di comandante del genio dell' esercito: da un uffiziale superiore capo dello Stato Maggiore; da un uffiziale superiore direttore del parco, e dagli uffiziali superiori, uffiziali e guardie che saranno reputati necessari al servizio.

43. Ad un corpo di esercito sarà addetto un uffiziale superiore comandante il genio, un capo delle Stato Maggiore dell' arma stessa, un direttore del parco uffiziale superiore o capitano, ed un numero corrispondente di uffiziali e guardie.

44. Ad ogni divisione di fanteria sarà addetto un capitano del genio che comanderà quest' arma.

45. I comandanti di artiglieria e del genio e gli uffiziali di queste armi che non han truppa faranno parte degli Stati Maggiori delle divisioni, dei corpi di esercito, e dell' esercito cui sono addetti, e ne faranno il servizio.

46. All' esercito sarà addetto un intendente generale preso nella classe de' generali o de' commessari ordinatori.

47. Ad ogni corpo di esercito o riserva, e ad ogni divisione sarà addetto un commessario di guerra.

48. De' commessari di guerra o aggiunti saranno ripartiti a tenore del bisogno nelle varie frazioni dell'esercito e presso i quartieri generali.

49. I commessari di guerra o gli aggiunti faranno parte degli Stati Maggiori de' corpi cui sono oddetti.

TITOLO II.

DEL SERVIZIO.

CAPITOLO I.

DEL SERVIZIO CHE I CORPI PRESTAR DEBBONO.

Articolo primo.

Servizio dello Stato Maggiore dell' esercito.

50. I capi degli Stati Maggieri per lo esecuzione del prescritto nell' articolo 1, capitolo 1, titolo 2 dell' Ordinanza di Piazza dovranno tenere corrispondenza co' comandanti delle truppe delle varie armi, coi capi delle varie amministrazioni militari, non che colle autorità locali; dovranno trasmetter loro gli ordini del generale e riceverne i rapporti, le domande, le situazioni, onde informar questo giornalmente delle stato delle truppe e de' diversi servizii.

51. Gli uffiziali di Stato Maggiore oltre il lavoro di cancelleria saranno incaricati delle ricognizioni, de' rilievi di terreno, della condotta delle colonne, della scelta delle posizioni, della traccia de' campi, della scelta degli occantonamenti, della costruzione delle opere destinate a coprir questi e quelli, della disposizione e del collocamento do' posti, dell' apertura delle comunicazioni, delle stabilimento de' magazzini, dello ambulanze, degli spedali, dei parchi, delle distribuzioni etc. etc.

52. Gli uffiziali dello Stato Maggiore dovranno in qualunque posizione esaminare se l' andamento delle truppe e del servizio nel generale e ne' particolari sia conforme a' regolamenti ed alle prescrizioni, e faran rapporto dell' osservate, potendo provocare da' superiori locali delle disposizioni momentanee nel solo caso di somma urgenza, nel quale rimarranno essi responsabili delle disposizioni che avranno fatto dare.

53. Gli ufiziali di state maggiore incaricati d'ispezionare i posti ne saranno ricevuti a seconda del loro grado, ed i comandanti de' posti stessi somministreranno loro tutt'i lumi e gli schiarimenti ch'essi chiederanno. I capi degli stati maggiori dei corpi di esercito, delle divisioni, e delle brigate, siano qualunque il grado, saranno ricevuti durante il giorno siccome ufiziali superiori d'ispezione, e nella notte siccome ronde maggiori.

54. Il capo dello Stato Maggiore sarà incaricato del dettaglio del servizio: egli dovrà tenerne i ruoli, e ripartirlo tra i diversi corpi.

55. Il capo dello Stato Maggiore sarà comandante di piazza

del quartiere generale, mentre il generale comandante ne avrà il comando superiore: in questa faccenda si potrà far coadjuvare da un uffiziale delle truppe, ed al bisogno nominerà degli ajutanti di piazza colle norme dell'articolo 9, capitolo 1, titolo 1 Ordinanza di Piazza.

56. Quando anche il quartiere generale sia situato in luogo aperto, dovranno in esso stabilirsi delle misure di polizia per gli abitanti dettate dalla sicurezza della truppa derogando con ciò al prescritto nell'ordinanza di piazza numero 160; il capo dello Stato Maggiore si avvalerà all'uopo del comandante della gendarmeria reale.

57. Fermo rimanendo le prescrizioni de'numeri 227, 230 dell'ordinanza di piazza pe'casi ordinarii, potranno i generali prescrivere che a grado eguale sia qualunque l'anzianità, l'uffiziale di Stato Maggiore prenda il comando eventuale di un corpo di truppe.

58. Allorquando un uffiziale di Stato Maggiore sarà incaricato di dirigere una spedizione o una ricognizione senz'averne il comando, il capo della truppa dovrà attenersi a'di lui suggerimenti, ed eseguire tutte le disposizioni convenevoli per secondarlo e proteggerlo nelle sue operazioni.

59. Qualunque sia il comando che un uffiziale di Stato Maggiore abbia su di una truppa, non potrà giammai estendersi al personale, all'amministrazione ed alla interna disciplina.

60. Gli uffiziali di Stato Maggiore dell'esercito dipendendo direttamente dal generale cui sono addetti, e potendo essere incaricati di missioni importanti sarà vietato a chicchessia distrarli per qualsivoglia cagione dal dissimpegno de'loro incarichi. Ove de'superiori abbian diritto a reclamare contro di essi dovranno dirigersi al generale per ottenerne il castigo, o ciò a solo oggetto di non interrompere il servizio.

61. Questa prerogativa derivante dalla natura del servizio farà che ove gli uffiziali dello Stato Maggiore dell'esercito mancassero a'loro doveri verso alcun superiore ne saranno con maggior rigore puniti.

Art. 2.

Servizio degli uffiziali superiori.

62. Il servizio d'ispezione si nominerà per brigate.

63. Gli uffiziali superiori d'ispezione dipenderanno direttamente dal generale comandante la brigata per quanto riguarda il di loro servizio.

64. Il capitano dello stato maggiore o l'ajutante di campo del generale darà loro la nota de'posti (n. 238 ordinanza di piazza.)

65. Tutt'i posti somministrati dalla brigata, non che i picchetti saranno sotto la sopravveglianza dell'uffiziale superiore d'ispezione.

66. L'uffiziale superiore d'ispezione accompagnerà il generale nelle ricognizioni che questo farà del terreno per determinare la situazione e forza degli avamposti, per la determinazione dei lavori da eseguire per comunicazioni e per la ripartizione degli accantonamenti, o la scelta dei campi (n. 145) accompagnerà le guardie di avamposti allorchè montano per la prima volta e le ispezionerà dopo situate (n. 146).

67. Potrà essere incaricato del comando di tutti gli avamposti della brigata (n. 172).

68. In marcia potrà avere il comando o la direzione della vanguardia, della retroguardia, e dei fiancheggiatori.

69. Riunirà le guardie e le farà defilare (n. 239 ordinanza di piazza.)

A r t. 3.

Del servizio della gendarmerio Reole.

70. La gendarmeria Reale addetta od un esercito dipenderà dal generale in capo. I suoi superiori conserveranno coll'ispettore dell' arma la corrispondenza prescritta da'particolari regolamenti.

71. I distaccamenti di gendarmeria reale addetti ai corpi di esercito, alle divisioni, alle brigate, dipenderanno da' generali comandanti questi corpi.

72. Que' distaccamenti che si trovassero ne' campi o negli accantonamenti occupati da truppe delle quali non fan parto, avranno pe' superiori di questo truppe la stessa dipendenza ch' è prescritta pe' comandanti di piazza.

73. La gendarmeria sarà impiegata al dissimpegno delle funzioni del suo istituto.

74. Essa sarà specialmente incaricata della polizia dell'esercito siccome verrà detto in seguito.

75. Riunita in corpo per fazioni militari dipenderà da' superiori corrispondenti al modo stesso che ogni altra truppa.

A r t. 4.

Del servizio dell' artiglieria e del genio.

76. L' artiglieria dovrà provvedere :

1. Allo stabilimento, alla costruzione, ed al servizio di tutte le batterie e di tutte le bocche da fuoco.
2. All'approvvigionamento dell'esercito circa le armi, le macchine, gli attrezzi o le munizioni da guerra.
3. Alla costruzione ed allo stabilimento de' ponti mobili.

77. Gli uffiziali che comandano l' artiglieria ed il genio nelle varie frazioni dell'esercito dipenderanno da'generali che sono alla testa di queste ed eseguiranno gli ordini che ne riceveranno, o direttamente o per l'organo del capo dello stato maggiore. Corrisponderanno inoltre co' superiori gerarchici dell' arma a seconda de' regolamenti speciali.

78. Essi faran conoscere al generale del corpo cui sono addetti gli ordini che riceveranno dai superiori dell' arma relativi al servizio che prestano.

79. Il corpo del genio è incaricato :

1. Della traccia, direzione ed esecuzione delle opere di fortificazione permanente o passaggiera.
2. Dei lavori necessarii per aperture o distruzione di comunicazioni.

Può essere incaricato delle ricognizioni, de' rilievi di terreno e della formazione di carte.

80. Allorquando si stabiliranno delle guarnigioni fisse nelle piazze o nei posti militari conquistati o creati dall'esercito, gli uffiziali di artiglieria e del genio vi disimpegneranno il servizio con le norme della ordinanza di piazza.

81. È vietato agli uffiziali di artiglieria e del genio di comunicare ad altri che al generale in capo, al generale del corpo cui sono addetti, o ai di loro capi di stato maggiore gli stati di approvisionamento, le piante delle piazze, i progetti ed ogni altro materiale analogo.

Art. 5.

Del servizio dell' Intendenza.

82. L'Ietendenza di un esercito in campagna si comporrà:

1. Di un Intendente dell'esercito in campagne.

2. Di un numero di commessari ordinatori, di commessari di guerra ed aggiunti.

3. Di nn numero di nfiziali dell'Intendenza generale dell'esercito.

4. Degli impiegati subalterni necessari.

83. L'amministrazione dell'esercito sarà regolata per divisioni e centralizzata dall'intendente dell'esercito in campagna.

84. I commessari ordinatori ed i commessari di guerra per lo adempimento del prescritto ne' num. 305, 306 ordinanza di piazza dirigeranno i loro rapporti al comandante del corpo cui sono addetti o al di lui capo di stato maggiore.

85. Essi gli sottometteranno le loro proposizioni per la formazione, e situazione de' magazzini, degli spedali e delle ambulanze, per le distribuzioni e per tutte le disposizioni atte ad assicurare i vari servizi.

86. Gli daranno conto giornalmente della situazione de' magazzini, e delle risorte di ogni specie, e gli faran conoscere gli ordini che riceveranne da' loro superiori gerarchici co' quali corrisponderanno.

87. Gli proporranno le disposizioni relative olla quantità od alla specie delle distribuzioni, ed al modo di praticarle.

88. Gli ordinatori ed i commessari di guerra eseguiranno le rassegne de' corpi e degli individui, ne liquideranno le spettanze e ne disporranno i pagamenti nel modo che nell' ordinanza per l'amministrazione militare viene dettato..

89. Essi saranno specialmente incaricati di regolare ed eseguire i vari servizi amministrativi, di regolare le spese, verificare, e totalizzare i conteggi de' generi di ogni specie distribeiti o consumati, sia che i fondi o i generi provvengano da paesi occupati dall'esercito, dal tesoro o da prese fatte al nemico, di vigilare in fine su tutti i particolari dell'amministrazione dell'esercite e dirigerne l'andamente, esercitandovi la fiscalia legale di cui sono per la natura delle loro funzioni investiti.

90. Dovranno inoltre secondare i comandanti delle divisioni nella loro vigilanza sull'amministrazione interna de' corpi, ed adempire in questo ramo quanto dall'ordinanza amministrativa è imposto.

91. L'ordine di provvedere e distribuire costituisce, diunita alle operazioni militari ed agli altri motivi che ne son causa, la responsabilità dei generali; i mezzi di provvedere, la giustificazione de' pagamenti e delle distribuzioni costituiscono la responsabilità del corpo amministrativo.

92. Allorquando i bisogni dell'esercito le esigessero imperiosamente, autorizziamo il generale in capo ad ordinare delle tolte

sia in danaro, sia in generi sul paese nemico occupato dalle truppe.

93. La facoltà medesima è accordata al comandante di un corpo di esercito distaccato. Niun altro generale potrà ordinarne sotto alcun pretesto.

94. La esazione, la ripartizione e l'impiego delle tolte saranno regolato tra il generale che lo avrà ordinate, ed il commessario di guerra.

Art. 6.

Del servizio delle ordinanze.

95. All'entrare in campagna il generale in capo stabilirà il numero delle ordinanze a cavallo da impiegarsi presso i generali ed i capi degli stati maggiori, non che i corpi i quali dovranno somministrarle e le epoche in cui si rileveranno. I cambiamenti che si faranno su questo articolo saranno annunciati all'ordine dell'esercito.

96. In marcia le ordinanze seguiranno gli ufiziali cui sono addette, e gli serviranno anche di scorta. Quelle non destinate al seguito di alcuno marceranno alla testa delle divisioni o delle brigate.

97. Per la spedizione degli ordini sempreccchè le distanze sian brevi si preferiranno le ordinanze a piedi, a quale uopo ne verrà nominato un determinato numero pel servizio del quartier generale.

98. Il sotto-ufiziale o l' ofiziale capo delle ordinanze nello spedire alcuna di queste lo darà un viglietto indicante l'ora in cui parte, ed altro simile allorquando sarà rilevata.

Art. 7.

De' soldati presso gli ufiziali.

99. Le prescrizioni contenute nel num. 1747 dell'ordinanza di piazza in campagna, saranno modificate nel modo seguente.

100. Gli ufiziali superiori sono autorizzati ad avere due soldati per assistenti, gli altri ufiziali, i chirurgi ed i cappellani un solo. Questi soldati saranno esenti da ogni servizio, ma rientreranno nelle file per le marce, le evoluzioni ed i combattimenti.

101. Gli ufiziali montati di dritto potranno far condurre i lor cavalli di mano da soldati previa l'autorizzazione de' superiori rispettivi. Questi soldati nella cavalleria saranno presi tra i smontati e nella fanteria tra i meno idonei al servizio attivo: essi non potranno montare se non cavalli appartenenti agli ufiziali medesimi.

CAPITOLO II.

DEL MODO DI COMANDARE E DI RIPARTIRE IL SERVIZIO.

102. Il servizio sarà comandato per brigate.

103. Lo Stato Maggiore dell'esercito comanderà il servizio che le varie divisioni prestar debbono; gli stati maggiori divisionari

la ripartiranno tra le brigate in proporzione della forza e delle circostanze; i capitani di stato maggiore addetti alle brigate ne faranno la ripartizione ai corpi della brigata e ne terranno i ruoli dovendo per tale incarico dissimpegnare le funzioni attribuite nell' ordinanza di piazza a' maggiori di piazza.

104. I varii servizii in campagna formeranno altrettanti giri diversi i quali verranno classificati come nell' ordinanza di piazza n. 414. 415, e seg. ed il servizio verrà nominato nel modo ch'è detto quivi.

105. Le forme prescritte ne' n. 325. 419. dell'ordinanza di piazza per la ripartizione del servizio non avranno luogo, dovendo gli stati maggiori basarla cotidianamente sulle situazioni di presenza.

106. Ogni servizio sarà contato siccome fatto, se la truppa per esso comandata avrà defilato dalla parata della guardia (ordinanza di piazza n. 435.)

107. I capitani che si trovino investiti del comando di un battaglione saranno esenti da ogni servizio siccome capitani, ma rulleranno co' maggiori solo quando si trovano essere i più antichi nella brigata: se le loro compagnie saranno distaccate non marceranno con esse, ma se occorre saranno quivi rimpiazzati da altri capitani.

108. Gli uffiziali subalterni che funzioneranno da ajutanti maggiori goderanno della esenzione di servizio prescritta al n. 458. ordinanza di piazza.

109. Le reclute provvenienti dai depositi faranno il servizio allorquando i comandanti de' corpi giudicheranno che siano sufficientemente istruite (460 ordinanza di piazza).

CAPITOLO III.

DEL MODO DI ESEGUIRE IL SERVIZIO.

Articolo primo.

Principii generali.

110. Le truppe accantonate si conformeranno interamente alle prescrizioni dell' ordinanza di piazza, salve le modificazioni che i generali comandanti crederanno apportarvi per le circostanze locali: queste saranno fatte conoscere all' ordine.

111. Le ore stabilite negli orarj per le varie armi potranno essere anch' esse modificate.

Art. 2.

Riunione delle guardie, ispezione e parata delle medesime.

112. Le truppe accampate eseguiranno la loro parata di guardia per brigata innanzi il fronte di bandiera, o in altro sito designato dal generale comandante.

113. Il generale comandante la divisione potrà ordinare la riunione della parata della intera divisione assegnando il luogo.

114. Le gran guardie di avamposti potranno riunirsi separatamente ed in ore diverse, o partire dai proprii quartieri (n. 146)

Art. 3.

Dell' ordine.

115. Gli ordini verbali saranno inviati per mezzo degli uffiziali di stato maggiore dell' esercito, degli ajutanti di campo e degli uffiziali di ordinanza ai quali tutti sarà applicabile il prescritto al n. 226 ordinanza di piazza. Questi medesimi porteranno gli ordini importanti i quali potranno essere suggellati.

116. Gli uffiziali di ordinanza saranno riconosciuti all'ordine del giorno siccome e prescritto al n. 813 dell' ordinanza di piazza per quegli uffiziali che funzionano da ajutanti di piazza.

117. Quando gli ordini suggellati saranno recati da sotto uffiziali o soldati di ordinanza la soprascritta dovrà indicare il luogo e l' ora della partenza, e nella ricevuta si dovrà segnare il luogo e l' ora dell' arrivo.

118. Gli ordini potranno aver forma di lettera, ma si preferirà lo stile di ordine puramente militare.

119. Tutte le disposizioni date dal comandante l' esercito, o da' comandanti de' corpi d' esercito riguardanti o le truppe o il paese che occupano saranno emanate in forma di ordine.

120. La trasmissione degli ordini sarà sempre fatta secondo le vie gerarchiche senza omettere verun intermedio, eccetto solo qualche caso straordinario ed urgente, nel quale pertanto l'autorità che invia l' ordine dee informarne l' autorità intermedia, e colui che riceve l' ordine dee immediatamente darne conto al suo superiore immediato.

121. Gli ordini pe' reggimenti verranno sempre diretti al campo ed al picchetto del corpo. In assenza de' colonnelli saranno rimessi ai tenenti colonnelli, e mancando questi agli uffiziali superiori di settimana, i quali daranno al momento le necessarie disposizioni. Ne' corpi di un battaglione il capitano di picchetto li riceverà, e l' uffiziale di picchetto nelle frazioni de' corpi.

122. I capi degli stati maggiori terranno registro degli ordini ch' emaneranno, o che comunicheranno. I capitani di stato maggiore addetti alle brigate ed in loro assenza gli ajutanti di campo de' brigadieri terranno simile registro per le brigate.

123. Gli ordini si distingueranno in generali e speciali.

I primi oltre gli oggetti additati al num. 504 ordinanza di piazza, potranno contenere puranco:

1. L' ora ed il luogo delle distribuzioni sia di sussistenze, sia di generi, sia di fondi.
2. Le ore de' varj servizii.
3. I regolamenti di polizia e le proibizioni che le circostanze ed i luoghi possono esigere.
4. Gli stati e le situazioni da fornirsi ed i loro modelli.
5. Le leggi i regolamenti e le disposizioni relative all' esercito.
6. In fine tutto quello ch' è necessario far noto all' esercito.

124. Gli ordini generali potranno darsi per tutto l' esercito, per un corpo di esercito, per una divisione o brigata o per un corpo dai comandanti respettivi di queste truppe.

125 I capi di stato maggiore saranno incaricati della estensione degli ordini, le cui minute esser dovranno approvate dai rispettivi generali, e della loro spedizione. Il capo dello stato

maggiore dell' esercito li comunicherà a' comandanti de' corpi di esercito e delle divisioni o brigate non riunite in corpi maggiori. I capi degli stati maggiori divisionarii li comunicheranno ai comandanti le brigate, e questi ai comandanti dei corpi della loro brigata.

126. I capi degli stati maggiori comunicheranno gli ordini al comandanti di artiglieria e del genio, della gendarmeria, ed all' intendente o commessarii, e se vi sieno de' comandanti di piazza nominati nell' estensione occupata dalla truppa, anche a questi.

127. Il capo dello stato maggiore dell' esercito invierà ogni mese al Ministro della guerra copia del registro degli ordini generali dell' esercito.

128. Gli ordini speciali conterranno i movimenti da eseguire, i distaccamenti da somministrare, i particolari relativi al personale degli ufiziali, all'artiglieria, ed al genio, alle sussistenze, a' rapporti col paese occupato dall' esercito etc. In fine conterranno le disposizioni che non sarà necessario far conoscere alle truppe.

129. Nelle brigate gli ordini saranno comunicati nel modo prescritto al num. 505 dell' ordinanza di piazza semprequando le circostanze lo permetteranno, altrimenti saranno inviati in iscritto ai capi de' corpi, o saranno chiamati al quartier generale gli aiutanti maggiori di servizio cui verranno dettati dai capitani dello stato maggiore o dall' aiutante di campo del generale.

130. Gli ufiziali incaricati di portare ordini, specialmente a corpi lontani e distaccati saranno scelti tra quelli meritevoli di somma confidenza, e che possono essere iniziati del contenuto negli ordini stessi.

131. Un ufiziale spedito in missione in paese occupato da posti nemici dee essere accompagnato almeno da due cavalieri ben montati. Egli eviterà i luoghi abitati, preferirà le traverse alle grandi strade, e si riposerà il meno che sia possibile ed in luoghi segregati. Nelle strade che sembrino pericolose si farà precedere da uno de' cavalieri. Dovrà essere sempre preparato a lacerare i dispacci, e farli sparire o anche inghiottirli, ed avere in pronto delle risposte accorte alle domande che il nemico potrà indirizzargli sull' oggetto di sua missione, e sulla situazione dell' esercito. Egli infine non si lascerà atterrire da qualsivoglia minaccia.

Art. 4

Del santo.

132. Il santo verrà composto com'è detto al n. 508 ordinanza di piazza, e servirà a far riconoscere le truppe tra loro e ad evitare le sorprese. Potrà al santo ed alla contrassegna aggiungersi una terza parola che sarà comunicata alle sentinelle ed a coloro che debbono passare innanzi di esse per esserne riconosciute: questa si dirà parola di ricognizione: alle circostanze sarà rimpiazzata da un segno (n. 247.)

133. Il comandante in capo stabilirà delle serie di santi, e le darà giornalmente. Il capo dello stato maggiore dell'esercito indirizzerà il santo a'generali comandanti i corpi, le divisioni o le riserve e questi a' generali comandanti le brigate: lo indirizzerà pormaco a' comandanti dell' artiglieria e del genio, all' intendente generale ed al comandante di piazza.

134. Quando più brigate sono riunite i comandanti le divisioni daranno il Santo a' brigadieri nel modo prescritto nell' ordinanza di piazza, e questi lo daranno ogni giorno a' capi de' corpi, ed all' ufiziale superiore d'ispezione, in modo che giungere possa innanzi sera ai posti.

135. In un corpo distaccato a tale distanza che la corrispondenza esser non possa nè sollecita nè agevole, il santo si darà dal suo comandante immediato. Sarà lo stesso per la piazze forti occupate dall' esercito, ma lontane dal quartiere generale.

136. Ne' reggimenti l'ufiziale superiore di settimana sarà incaricato di comunicare il santo sugellato a' comandanti della gran guardie e degli altri posti, i quali lo trasmetterranno verbalmente, s'è possibile ai posti secondari o distaccati.

137. Dopo la ritirata l'ufiziale superiore anzidetto darà il santo agli ufiziali di servizio durante la notte, agli aiutanti maggiori ed agli aiutanti, al subalterno di picchetto fisso, ed ai capiposti che ne dipendono. Costoro saranno all' uopo riuniti in circolo sul fronte di bandiera, ed il picchetto darà gli uomini necessari pel circolo esterno. L'ufiziale superiore di settimana entrato nel circolo darà gli avvertimenti necessari pel servizio della notte.

138. Il capo dello stato maggiore dell'esercito darà una istruzione onde invertire l'ordine de' santi nella loro serie nel caso che questa serie si disperdesse o cadesse nelle mani del nemico. In ambo i casi il generale che comanda ne darà subito rapporto e ne preverrà i comandanti delle truppe e dei posti vicini.

139. Quando il santo si perda agli avamposti, o che una diserzione faccia temere che sia comunicato al nemico, il comandante ne darà subito un altro, e ne avvertirà immantinente i corpi ed i posti vicini ed i generali.

Art. 5.

Degli avamposti.

140. Gli avamposti sono la guardie avanzate che un corpo di truppa spicca intorno di se per assicurare la sua posizione, il suo campo, il suo accampamento, i suoi quartieri. È loro oggetto; 1. impedire che il nemico giunga improviso sul corpo principale. 2. conoscere la posizione del nemico stesso. 3. spiarne le mosse. 4. vietare infine qualsivoglia comunicazione clandestina tra esso lui e la truppa.

141. Ogni brigata provvederà alla propria sicurezza situando i suoi avamposti, de' quali il generale comandante stabilirà il numero la forza e la posizione. In un corpo distaccato o isolato tale dovere incumbe al comandante di esso.

142. Ciascun reggimento di fanteria e di cavalleria, sia qualsivoglia il numero de' battaglioni o degli squadroni da cui vien composto, ed anche un corpo di un solo battaglione darà agli avamposti un distaccamento di un capitano, formato da quel numero di ufiziali sottufiziali e soldati che il suo oggetto e la forza del corpo che lo fornisce renderanno necessari, non obbliando per principio essere quattro uomini bisognevoli a mantenere una sentinella o una vedotta.

143. Ogni avamposto stabilirà una gran guardia, de' posti secondari, e talvolta de' posti distaccati.

144. Per quanto sarà possibile le gran guardie saranno formate

di fanteria e di cavalleria: la prima arma servirà a sostenere, la seconda a scoprire, e quindi questa fornirà le scoperte, le ricognizioni, i posti distaccati a le vedette. Ma se la scarsezza della cavalleria lo comandi, ovvero la natura del terreno lo permetta, si assegneranno solo de' cavalieri in piccolo numero à ciascuna gran guardia, e questi serviranno alla pronta trasmissione degli ordini, e de' rapporti, alla comunicazione, ed a qualche altro servizio adattato alla loro quantità.

145. Il comandante di una brigata ovvero di un corpo distaccato, al giungere nel posto ove intende stabilire la sua truppa, riconoscerà il terreno ch'è intorno e fisserà il numero a la forza delle granguardie di avamposti, non che il sito che occupar debbono. Interverranno a questa ricognizione un ufiziale superiore e l'ajutante maggiore di ciascun corpo, e l'ufiziale superiore d'ispezione, ovvero quello destinato al comando degli avamposti (V. n. 66)

146. Pria che la brigata deponga le armi, sulle basi precedentemente fissate, si nomineranno le truppe di guardia agli avamposti, e queste si riuniranno al luogo della parata, ovvero marceranno direttamente a' loro posti, ove per la prima volta saranno condotte dall' ufiziale superiore che avrà seguita la ricognizione e dall' ajutante maggiore.

147. Tali truppe marceranno nel più profondo silenzio e si faranno precedere da una vanguardia che perlustri il terreno, e se occorra anche da fiancheggiatori.

148. Le gran guardie debbono situarsi con preferenza in luoghi donde scoprasi molto tratto di paese, e nel quale sieno ascose al nemico, onde questo giudicar non possa della loro posizione, e della loro forza. Se vi sia una comunicazione principale che debbasi osservare, o difendere ovvero un inforcamento di molte comunicazioni interessanti si situeranno ivi presso, ma se non vi sia tale posizione determinata si allogheranno verso il centro del terreno che debbono custodire, evitando sempre di avvicinarle soverchiamente ad un bosco o ad un terreno coperto, ed in generale di stabilirla ove esser possano agevolmente sorprese.

149. La distanza della granguardia dal corpo che la spicca dipende dalla natura del terreno, dall' arma di cui è composto, e da altre circostanze che impediscono determinarla in modo assoluto: dee però esser tale, cha investita a forzata a ripiegare possa avvertire il corpo principale con tanta anticipazione, che questo prenda le armi, e si disponga alle offese pria che il nemico gli giunga addosso. Ne' terreni coperti, intricati e montuosi si dovranno ravvicinare al corpo principale, specialmente se gli abitanti parteggino pel nemico. Ma se occorra situarle molto presso al nemico e a sua vista converrà che al cader del giorno vadano ad occupare un posto indietro meglio coperto.

150. Se le granguardie debbano stabilirsi molto lungi dal corpo principale converrà situare de' posti intermedi che ne assicurino le comunicazioni e ne proteggano la ritirata. Tali posti saranno somministrati dal corpo principale, a si situeranno con preferenza agli sbocchi delle strade, della vallate o de' boschi che mettono capo sulla comunicazione principale tra il corpo a la granguardia o sui ponti, sulle strade o in altri luoghi difficili per ove questa passar dovrebbe ritirandosi.

151. Le granguardie di raro si copriranno con trinceramenti,

e solo per ordine del generale che in questo caso farà somministrare stromenti ed anche lavoratori, perchè l'opera sia compiuta nel giorno medesimo in cui è ordinata. Le granguardie però situate in pianura ed esposte agl' insulti della cavalleria potranno coprirsi con abbattute d' alberi con fossi o con altri ostacoli.

152. Situata una granguardia, prima cura del comandante di essa, non che de' generali, ed ufiziali che l'hanno accompagnata, esser dee di aver notizie del nemico, procurandole per ogni mezzo: deve poscia riconoscersi la di lei posizione ed il terreno che si occupa, esaminando le strade, gli sbocchi, i guadi, i ponti, ed ogni altro accesso per ove il nemico può giungere sul posto o sul corpo principale, e pe' quali si può girar a lei.

153. Questa ricognizione porta a determinare il numero e la forza de' posti secondari, la loro posizione, ed il numero delle sentinelle che debbono fornire; o finalmente fa conoscere se occorra stabilire posti distaccati.

154. I posti secondari e distaccati, secondo la loro importanza, saranno comandati da ufiziali o da sottufiziali. La loro forza totale dovrà essere tale che un terzo circa dell'intero avamposto formi la granguardia.

155. Oggetto de' posti secondari si è di occupare delle posizioni innanzi la granguardia donde si scopra molto tratto di terreno, o di guardare delle comunicazioni per ove il nemico giunger possa sulla granguardia, o sul corpo principale, o degli accessi laterali indispensabili a custodire.

156. La loro distanza dalla granguardia dipende dalla natura del terreno, dall'arma da cui sono composti e dalle circostanze; sempre però la comunicazione con la granguardia esser ne dee spedita e sicura; tale comunicazione potrà nelle occorrenze assicurarsi con un piccolo posto o con una sentinella intermedia.

157. I posti secondari che fossero situati molto lungi dalla granguardia, ovvero in posizioni troppo esposte o scoverte prenderanno all'avvicinare della notte una situazione più ravvicinata e più coperta. Tale movimento si eseguirà in silenzio, ed al favore dell'oscurità, e sempre dopo che la granguardia abbia eseguito il suo.

158. I posti secondari spiccheranno le sentinelle; queste saranno semplici se il terreno sia sgombro, poco intraprendente il nemico, non ostile la popolazione, agguerrita la truppa, altrimenti saranno doppie.

159. Le sentinelle dovranno vedersi tra loro e vedere il posto, specialmente quelle che gli sono innanzi, o almeno esserne udite. Dovranno inoltre le estreme di ciascun posto comunicare con quelle del posto vicino o della granguardia, se questa non abbia tutto il suo fronte coperto da posti secondari, onde l'insieme delle sentinelle formi un cordone non interrotto. In siffatta maniera tutto il terreno affidato all'avamposto sarà spiato e custodito.

160. Le sentinelle avranno un posto designato per la notte allorchè si creda che siano troppo discoste dal posto o troppo scoperte. Esse si renderanno a tale nuova posizione al cadere del giorno dopo che il posto avrà presa la situazione di notte, e quando ne riceveranno l'ordine.

161. Oltre le granguardie ed i posti secondari potranno situarsi de' posti distaccati. Spinti questi molto innanzi verso il nemico

ne osservano più da presso le operazioni, e sono perciò in caso di avvertirne prontamente i posti secondari e le granguardie.

162. I posti distaccati saranno tratti dalle granguardie e verranno situati dagli ufiziali superiori che stabiliscono quelle. In terreno aperto saranno composte a preferenza di cavalleria; e se quest' arma sia numerosa ed occorra cautelarsi contro un nemico intraprendente si moltiplicheranno in modo che le vedette ch' essi spingono formino una catena continuata: altrimenti ciascun posto avrà le sue vedette che non comunicheranno se non fra loro.

163. Essi posti si situeranno in posizioni tali che sia agevole evitare le sorprese, e donde si possano conoscere con sufficiente anticipazione i movimenti del nemico, e che infine abbiano spedita, o sicura comunicazione col posto che li spicca.

164. I corpi isolati dovendo vigilare una circonferenza molto estesa in proporzione della loro forza, preferiranno coprirsi con posti distaccati: questi si comporranno di uomini scelti o si spingeranno la notte molto innanzi sulle strade per ove il nemico può recarsi ad attaccare il posto, su quello per le quali può girarno o tagliarne la ritirata; si situeranno specialmente alla riunione di molte strade e ne' luoghi dondo si scopre molto terreno. Essi posti cangeranno sovente posizione, onde non essere sorpresi e per sopravvegghiare attivamente vari punti.

165. Gli uomini destinati a' posti distaccati durante il loro servizio non lasceranno le armi, non accenderanno fuoco, non si abbandoneranno al sonno, o se di cavalleria non appiederanno: è perciò che potranno essere rilevati ogni quattro o otto ore.

166. Per facilitare la trasmissione degli avvisi di notte tempo i posti distaccati saranno provveduti di segnali convenuti per annunciare l' avvicinare del nemico. In siffatto caso essi posti, dopo essersi assicurati che il segnale è stato avvertito, si ritireranno per istrade anticipatamente riconosciute e designate su de' posti laterali, donde a giorno andranno a raggiongere la granguardia.

167. Le sentinelle o le vedette avendo per oggetto principale di osservare il nemico o dare avviso sollecito do' di lui movimenti, e di custodire si attentamente il terreno da non permettere che alcuno lo traversi inosservato, dovranno essere situate in posizioni donde possano scoprire da lungi, senza però interrompere la catena che formano tra loro. Occorre al possibile ascenderle al nemico, profittando di un muro, un albero, una siepe, di una eminenza o di una piega di terreno, in modo però da non perder di vista ciò che debbono osservare. Si deve evitare di ravvicinarle troppo a' luoghi coperti donde possono essere sorprese.

168. Se si debba situare una sentinella o una vedetta si longi da non potere comunicare col posto, il comandante di esso distaccherà un caporale a quattro uomini per fornirla. Potrà invece raddoppiarsi la sentinella stessa, onde l' una delle due vada ad avvertire il posto, mentre l' altra rimane ad osservare: oppure potrà stabilirsi una comunicazione per mezzo di segnali convenuti con anticipazione, siccome l' elevare in alto un pannolino, un caschetto, o altri oggetti, dando a ciascuna di queste cose un significato speciale. Le vedette possono per l' oggetto suindicato percorrere uno spazio determinato. Durante la notte le sentinelle saranno meglio situate ne' luoghi bassi donde si discerne più agevolmente quel che avviene sulle alture.

169. Oltre i casi contemplati al numero 158 potran pure raddoppiarsi le sentinelle allorquando debba sopravvegliarsi attentamente largo tratto di orizzonte, che in allora si ripartirà tra le due; o quando si debba spedire un qualche avviso, arrestare un qualche individuo, onde l'una rimanga mentre l'altra va. Tale precauzione, è puranco necessaria ie terreno frastagliato, intricato, e di aspetto ineguale, o durante le notti oscure o tempestose, favorevoli alle sorprese: in questi casi, mentre l'una sentinella osserva, l'altra percorre i recessi, i nascondigli, i rovesci delle strade incavate etc. In fine allorquando gli uomini di un posto sieno insufficienti a custodire tutti gli aditi si assegnerà all'una delle due sentinelle un tratto di terreno da percorrere e vigilare, e tali sentinelle, che diconsi volanti, incrociandosi nel cammino che verrà stabilito dal capoposto, soppliranno alla scarsezza degli uomini, e manterranno la necessaria concatenazione.

170. Dalla conoscenza più esatta del terreno; dalla valutazione più rigorosa del numero, e della specie delle truppe avverse; da novelli dati sui progetti del nemico, infine da considerazioni derivanti dalle disposizioni degli abitanti, può trarsi motivo di sminuire o accrescere la forza degli avamposti anche dopo che sieno stati stabiliti.

171. Situato un avamposto potrà il comandante della granguardia rettificare la posizione de' posti secondari e distaccati, o delle sentinelle o vedette, egli pertanto farà rapporto di tutto.

172. Il comandante la brigata potrà affidare il comando di tutti gli avamposti all'uffiziale superiore d'ispezione, ovvero ad altro uffiziale superiore: in siffatto caso l'uno, o l'altro concentrerà tutto il servizio, riunirà i rapporti che trasmetterà al generale comandante la brigata, e diramerà gli ordini. Il comandante degli avamposti si stabilirà in un sito indicato dal generale, che sarà fatto noto a tutte le granguardie.

173. L'uffiziale superiore d'ispezione, o quello che comanda gli avamposti, ne rettificherà le varie parti e coordinerà l'intero sistema degli avamposti della brigata, prendendo cura che comunichino con quelli de' corpi vicini. Egli stabilirà se occorrono dei posti laterali per meglio coprire il fronte.

174. Il generale comandante la divizione verificherà e rettificherà, se lo giudica a proposito, la posizione delle granguardie e de' posti e le loro consegne, e farà stabilire i posti necessari per ligare tra loro gli avamposti delle varie brigate, o per coprire i fianchi e le spalle della posizione.

175. Il cennato generale si farà all'uopo suindicato secondare dagli uffiziali dello stato maggiore della divisione. Intanto dovendo il servizio esterno essere concentrato in cadauna brigata, onde vi sia responsabilità, e regolarità, si limiteranno tali uffiziali a render conto al generale comandante di ciò che avranno osservato, e non daranno ordini se non ne' casi urgenti, e quando gli ufiziali superiori della brigata incaricati degli avamposti siene assenti.

176. Indipendentemente della vigilanza che i generali comandanti le divisioni e le brigate, e gli ufiziali comandanti i corpi isolati aver denno sugli avamposti, il loro servizio è specialmente affidato a' capi de' corpi cui i distaccamenti appartengono, ed agli ufiziali superiori, ed ajutanti maggiori da' corpi stessi.

177. I generali comandanti le brigate o gli ufiziali superiori d'ispezione, o i comandanti degli avamposti, daranno a' comandanti le granguardie le consegne o le particolari istruzioni sulla vigilanza necessaria alla loro posizione, sul servizio da prestare, ed infino sulle disposizioni da prendere in caso di attacco e di ritirata. I comandanti le granguardie daranno le loro istruzioni e le consegne a' comandanti de' posti secondari e distaccati che avranno co' primi le relazioni stabilite nell' ordinanza di piazza negli articoli 5. e 6. Cap.° 3. Tit.° 2.

178. Gli avamposti monteranno d'ordinario con le altre guardie; però il comandante della brigata, o del corpo isolato, allorquando crederà indispensabile raddoppiare i posti durante le prime ore del giorno, potrà farli montare all' alba. In siffatto caso essi si riuniranno, e partiranno in silenzio, e con le precauzioni additate al num.° 147. Questo spediente pertanto indebolisce i corpi, e trapazza la truppa, laonde vi si ricorrerà di rado, e giammai quando si è sul punto di marciare o di combattere.

179. I soli generali comandanti, e i di loro capi di stato maggiore potranno, oltrepassando gli avamposti, cangiarne la posizione, ed impiegarne le truppe.

Art. 6.

Del servizio delle guardie ne' loro posti.

180. Quanto è prescritto nell' ordinanza di piazza pel servizio delle guardie ne' loro posti sarà completamente eseguito dalle guardie esterne del campo, e da ogni altro posto; salve le aggiunzioni e le modificazioni seguenti.

181. I posti secondari e distaccati (num. 143) dipenderanno dalle vanguardie di avamposti o da' posti che le spiccheranno. Nello stabilire i posti intermedi (num. 150) si disporrà se debbano dipendere da una granguardia o considerarsi isolati. Gli altri posti esterni del campo, siccome guardie a' magazzini, parchi, luoghi di distribuzione ec. dipenderanno da' posti principali o saranno isolati a seconda delle circostanze.

182. I rapporti tra i posti secondari e i principali saranno quelli stabiliti dall' ordinanza di piazza (num. 649 e 650).

183. Tutt' i posti principali ed isolati corrisponderanno col maggiore di settimana del proprio corpo inviandogli i rapporti periodici e straordinari, e ricevendone gli ordini ed il santo: tale corrispondenza sarà analoga a quella che l' ordinanza di piazza prescrive doversi avere tra i posti e la granguardia, dovendo l' ufiziale superiore anzidetto considerarsi siccome il centro del servizio della brigata.

184. Se vi sia un ufiziale superiore comandante gli avamposti, questi riceveranno da lui gli ordini, ed il santo, ma faranno rapporto ed a tale comandante, ed all' ufiziale superiore di settimana del corpo.

185. I maggiori di settimana corrisponderanno col generale comandante la brigata, che sarà considerato pel servizio siccome comandante di piazza.

186. I capiposti riceveranno le consegne e le istruzioni alla parata della guardia e dal capoposto cui rilevano: I posti secondari e distaccati le riceveranno da' capiposti da' quali dipendono.

187. Ogni capoposto sia che ne rilevi un altro, sia che monti per la prima volta, riconoscerà con cura il terreno intorno al posto, esaminandone tutti gli accidenti a tutte le comunicazioni ne' più minuti particolari, onde conoscere per quali strade il nemico può giungere a lui, e quali siano i mezzi per validamente opporsi al suo attacco nelle varie circostanze, quali sorprese abbiansi a temere ed in che modo si possano evitare: quale sia la via da tenere essendo forzato alla ritirata, e come questa debba eseguirsi: quali sieno le comunicazioni co' posti laterali, con quello da cui dipende, e con quelli che dal suo dipendono, e finalmente col corpo principale, onde la circolazione de' rapporti, e degli ordini sia sicura e spedita.

188. Il comandante di un posto situerà la guardia nel sito ove dovrà postarsi nel caso fosse attaccata, e farà conoscere tutte le disposizioni da prendersi in siffatto caso, ed il modo come dovrà eseguirsi la ritirata. Stabilirà i posti secondari e distaccati che dovesse fornire (num. 143) a le sentinelle necessarie alla sicurezza del posto, ed agli oggetti designati dalla consegna.

189. Farà che de' sottufiziali, ed anche de' soldati conoscano le comunicazioni co' posti vicini, e col corpo principale onde avvalersene all' uopo.

190. Esaminerà le consegne de' posti da esso lui dipendenti, cui darà le necessarie istruzioni sì pel caso che venissero attaccati, e sì per quello in cui dovessero ritirarsi, assegnando la strada per siffatta operazione, ed il modo da eseguirla, esaminerà in fine e rettificherà le consegne delle sentinelle.

191. Spedirà un ordinanza al posto dal quale dipende, e non dipendendo da alcuno all' ufiziale superiore di settimana del corpo cui appartiene. Tali ordinanze potranno secondo le circostanze essere doppie a triple, e serviranno alla comunicazione, ed a scortare le novelle guardie allorchè andranno a rilevare le antiche.

192. Se il posto dovrà trincerarsi si porrà mano all' opera immantinente, onde sia compiuta nel giorno stesso; se debba semplicemente coprirsi contro un insulto ciò si praticherà al momento (n. 151.)

193. In tutte le precedenti operazioni il capoposto avrà in mira la sicurezza del posto, e la esecuzione della consegna e delle istruzioni che avrà ricevute nel montare, ambo cose delle quali egli sarà strettamente responsabile. Potrà pertanto fare delle modificazioni a quel che si fosse praticato dal suo predecessore, se ve n' è stato.

194. Eseguite le precedenti disposizioni il posto potrà posare le armi, e se è di cavalleria appiedare. Le armi saranno disposte in fasci, a se il posto è trincerato si appoggeranno al parapetto. In ogni caso si cercherà guarentirle per quanto è possibile dalla pioggia e dall' umido, specialmente le piastrine, e vi si apporrà una sentinella.

195. Il generale comandante la divisione e il capo del suo stato maggiore, il comandante la brigata e l' ufiziale superiore d' ispezione potranno dare degli ordini a delle istruzioni o anche delle nuove consegne a' capiposti; ne' casi urgenti potranno farne altrettanto gli ufiziali dello stato maggiore (n. 175.) salvo il prescritto al n. 226. ordinanza di piazza. Sempre però i capiposti dovranno di tali ordini ricevuti dar notizia all' autorità da cui dipendono.

196. Tutt'i capiposti dovranno far nota la loro consegna agli ufiziali di stato maggiore, agli ufiziali superiori del proprio corpo ed a' generali che lo chiederanno. Essi capiposti dovranno puranco somministrare a' cennati ufiziali tutte le notizie che avranno raccolte, e gli schiarimenti che potranno fornire.

197. Le granguardie e gli altri posti potranno talvolta essere incaricati della custodia e della direzione de' segnali che lo stato maggiore stabilisce su de' punti elevati: in questo caso riceveranno delle consegne e delle istruzioni speciali cui si uniformeranno con cura.

198. Tutt' i posti situati per la sicurezza del corpo principale, sia sul fronte, sia sui fianchi, ed anche alle spalle del campo oltre i doveri derivanti dalle particolari consegne, informeranno colla massima prontezza i posti vicini e quelli da cui dipendono e l' ufiziale superiore di servizio del corpo cui appartengono, dei movimenti o della marcia del nemico, non che degli attacchi che sostengono o temono. Esamineranno inoltre le persone che attraversano la linea de' posti e specialmente quelle che vengono dal di fuori, ed arresteranno quelle che non siano munite di passaporti firmati da generali conosciuti. Arresteranno puranco i soldati, vivandieri, bagaglioni, domestici che cercano oltrepassare la linea stessa. In fine faranno condurre innanzi il generale i paesani o contadini che si presenteranno per entrare, anche se apportassero viveri, a meno di prescrizioni contrarie.

199. Il comandante di un posto non potrà ricusare di lasciarsi rilevare da un altro a motivo che questi sia di minor forza, o comandato da persona di grado a lui inferiore. Non dovrà però cedere il posto ad una guardia che non sia del suo corpo, o della sua brigata, a meno che ciò gli sia stato annunciato precedentemente, o che la guardia apporti un ordine in iscritto. Se la truppa gli è del tutto incognita non la lascerà avvicinare al posto senza un ordine preciso ad esso lui diretto.

200. Tutt' i posti prenderanno le armi di notte tempo per qualsivoglia ronda, pattuglia, o truppa che si avvicini.

201. Le sentinelle e le vedette renderanno gli onori, eccetto il solo caso che fossero soverchiamente vicine al nemico.

202. I' posti renderanno gli onori prescritti (ordinanza di piazza) ma gli avamposti in ciò fare non suoneranno nè tamburo nè tromba. Allorquando sieno a vista del nemico non renderanno onori e ne preverranno la persona cui sarebbero dovuti.

203. La sentinella alle armi per far prendere le armi al posto chiamerà senza gridare *fuori la guardia*. Il grido di *allarme* si adoprerà nel solo caso di essere investiti dal nemico.

204. Gli avamposti dovendo assicurare la truppa dalle sorprese gli uomini che li compongono non dovranno nella notte abbandonarsi al sonno, potendo solo riposarne una metà con le armi allato, mentre l' altra rimarrà vigilante ed armata. Le truppe di cavalleria terranno i cavalli imbrigliati, e gli uomini ne avvolgeranno le redini al braccio, nè potranno dormire.

205. Se una granguardia di cavalleria sia situata in luogo di difficile accesso al nemico, potrà essere autorizzata dal generale a far mangiare i cavalli durante la notte, dovendo per altro togliere le briglie solo ad un piccolo numero di essi per volta, e gli uomini cui questi appartengono raddoppiare le precauzioni onde non fuggissero via.

206. Ne' posti distaccati gli uomini passeranno la notte sotto le armi od a cavallo, e solo ad un piccolo numero di essi potrà accordarsi un qualche riposo, purchè non abbiano ad essere rilevati com' è detto al numero 165.

207. I cavalli delle granguardie e de' posti saranno abbeverati pria di andare a prendere il posto di giorno, e nel prendere quello di notte; ne' forti calori vi si condurranno talvolta successivamente durante il giorno puranco. Se si giudichi pericoloso il togliere le briglie si allenteranno solo le museruole, ed i barbazzali. Mentre una parte del posto va al guazzatoje l' altra rimane a cavallo. I posti secondari e distaccati non abbevereranno se non dopo rientrati alla granguardia.

208. Allorquando una guardia di cavalleria avrà posto piede a terra, il suo comandante ordinerà di dar da mangiare a' cavalli. Ciò si eseguirà successivamente, ed in modo che mentre un piccol numero mangia, il rimanente sia imbrigliato.

209. I fuochi delle granguardie e de' posti esser debbono celati al nemico, e quindi allorchè non sieno coperti da un muro, da una eminenza, da un bosco, o da altr' oggetto, dovranno accendersi entro fossi cavati all' uopo. I posti distaccati, ed in generale tutti quelli che possono mediante il fuoco far conoscere la loro posizione, o essere sorpresi non devranno accenderne.

210. Sarà talvolta utile stabilire da' fuochi apparenti per ingannare il nemico sulla vera posizione de' posti: tali fuochi saranno alimentati da sentinelle volanti. E potranne pure accendersene in que' luoghi che per la scarsezza di gente non potessero occuparsi.

211. Per estinguere sollecitamente il fuoco al bisogno sia per ingannare il nemico, sia per evitare una sorpresa, dovrà aversi sempre in pronto un mucchio di terra, se sia possibile bagnata.

212. Un' ora innanzi il giorno tutt' i posti prenderanno le armi.

213. Le sentinelle saranno sempre pronte a far fuoco: le vedette avranno un' arma da fuoco alla mano. Esse pertanto non tireranno se non quando distingueranno chiaramente il nemico, onde non cagionare de' falsi allarmi. Ove per altro credessero ogni resistenza inutile devran pure tirare, onde avvertire il posto, la cui salvezza può appunto da ciò dipendere.

214. Le sentinelle e le vedette scorgendo nella notte una o più persone che se le avvicinano eseguiranno il prescritto dall' ordinanza di piazza n.° 581 e seg. Se però non venga risposto al secondo *chi va là*, o che le persone cerchino fuggire o vogliano oltrepassare la catena, o in fine si mostrino sospette, lor si farà fuoco addosso. E tireranno puranco le sentinelle e le vedette su chiunque cerchi passare al nemico o voglia violentemente introdursi nel campo.

215. Le sentinelle e le vedette all' approssimare di una ronda o di una pattuglia grideranno *alto*, *chi va là*, e non la lasceranno passare se non dopo di averle riconosciute nel modo che verrà detto (n.° 246): se però debba nascondersi al nemico la loro posizione si sostituiranno de' segnali *al chi va là*. Dovranno allora le sentinelle e vedette fare un segno cui si risponderà con altro segno convenuto (n.° 247).

216. Le sentinelle che sieno inseguite non dovranno ripiegare direttamente sul posto, specialmente se questo sia di piccola for-

za; sibbene dovranno giungervi per un circuito, onde trattenere più lungamente il nemico ed ingannarlo s'è possibile sulla posizione del posto.

217. I capiposti visiteranno sovente le sentinelle, e giudicandolo necessario, ne situeranno delle nuove, ovvero cangeranno la posizione delle esistenti. Essi si faranno accompagnare dal caporale di posa, onde far ripetere la consegna da ciascuna sentinella, rettificarla occorrendo, ed assicurarsi che conosca i segnali di cui è incaricata, e quello al quale dovrà ritirarsi.

218. Se durante la notte si presenti una truppa innanzi un posto, per entrare nel campo sarà fermata e riconosciuta analogamente al prescritto al n.° 704. e seg. dell' ordinanza di piazza. Se l' ufiziale che la comanda sia ben conosciuto dal capoposto, ovvero apporti un ordine in iscritto, si lascerà passare, inviandone avviso al maggiore di settimana: in caso contrario si vieterà alla truppa di avvicinarsi al posto, se ne spedirà il comandante scortato all'ufiziale superiore di settimana, e si preverranno i posti vicini onde sieno all' erta.

219. Se una truppa considerevole dovrà entrare di notte nel campo se ne preverranno i comandanti delle granguardie corrispondenti, e trattandosi di corpi poco noti, si situerà, occorrendo un ufiziale di stato maggiore agli avamposti onde riconoscerla e condurla, com'è detto all'ordinanza di piazza n. 708.

220. Durante il giorno le truppe che si presenteranno per entrare saranno riconosciute, e se ne darà avviso all'ufiziale superiore di settimana, dal quale si riceveranno gli ordini corrispondenti.

221. Niuna truppa potrà uscire dal campo, se non sia comandata da un ufiziale superiore conosciuto ovvero apportatrice di un ordine.

222. I trombetti ed i parlamentari saranno arrestati dalle prime sentinelle, le quali lor faranno girare il volto dalla bande opposta al campo: essi saranno bendati al bisogno: un sott'ufiziale rimarrà seco loro ad oggetto d'impedire che comunichino con chicchesia, e per procurare d' ingannare la loro curiosità col mezzo di accorte risposte. Il giungere di questi sarà annunciato com'è detto all' ordinanza di piazza num. 664. Il capoposto ricevuti i dispacci di cui fossero apportatori, ne darà ricevuta e congederà immantinente il parlamentario.

223. Se converrà trattenere il parlamentario, sia perchè attenda una risposta, sia perchè si creda abbia potuto raccogliere delle notizie che importi tenere nascoste; sia perchè abbia sorpresa la truppa in qualche movimento, ciò si eseguirà con garbo, e senza permettere alcuna comunicazione con esso lui.

224. Talvolta gioverà simulare all' avvicinar di un parlamentario de' movimenti propri ad indurlo in errore, ovvero interrompere bruscamente siffatti movimenti come per tema di farne conoscere l'oggetto.

225. Presentandosi de' disertori saranno disarmati e trattati com'è detto all'ordinanza di piazza num. 666 e 667. I comandanti delle gran guardie lor faranno delle interrogazioni su tutto ciò che interessar puole la sicurezza del posto. Se sieno in gran numero non si lasceranno avvicinare se non successivamente e con precauzione, e loro si assegnerà un sito a qualche distanza dalla

guardia ove saranno sopravvegghieti. Al far del giorno verranno spediti all'ufiziale superiore di settimana che gl'invierà al comandante della brigata, donde, dopo le convenienti interrogazioni, saranno diretti al quartier generale della divisione.

226. Ogni posto avrà le sue particolari istruzioni, che fisseranno la resistenza che far dee, ed il modo in cui dee eseguire la sua ritirata.

227. Al momento che un posto sarà attaccato o minacciato di esserlo ne darà avviso all'ufiziale superiore di settimana, ed a' posti laterali o co' quali ha rapporto.

228. Se il posto sia incaricato della custodia di uno stretto, di un ponte, di una comunicazione ec., in allora, raccolti i posti secondari che siano di pura osservazione, si situerà in posizione, difenderà il posto, ritarderà la marcia dell'avversario, e non si ritirerà se non quando il corpo principale sia sotto le armi, o quando sufficiente truppa sia giunta sul terreno che difende. In siffatta occasione il comandante disporrà la sua gente in ordine aperto o serrate secondo le circostanze e profitterà degli accidenti del terreno, e delle risorse anticipatamente preparate.

229. Ma se il posto non abbia l'incarico succennato, e non teme compromettersi, devrà cercare di prevenire il nemico attaccandolo, e trattenerlo così il più lungamente possibile, onde adempire il suo principale oggetto, ch'è quello di dar tempo al corpo principale di porsi in arme. Il comandante avviserà poscia ai mezzi di ritirata, la quale verrà eseguita in ordine, e per quanto sarà possibile, giammai direttamente sul corpo principale o sui posti intermedi, sibbene per vie laterali che allunghino il tragitto e non conducano il nemico rettamente sul suo oggetto.

230. Si trincereranno de' posti solo quando si abbiano intenzioni del tutte difensive, quando si debbano coprire de' punti deboli o che si vogliono rifiutare, o tali che il nemico non può evitarli, sia attaccando, sia ritirandosi; quando la guerra si faccia in paese montuoso, quando si voglia proteggere uno stretto, o infine quando debbansi coprire de' quartieri d'inverno. Ogni posto fortificato è legato alle operazioni dell'esercito, ed entra ne' piani del generale che lo comanda.

231. Qualunque opera che richiede artiglieria sarà considerata siccome posto, e se le assegnerà una guardia ed un comandante speciale. Non si stabiliranno di tali opere in un esercito in linea se non per ordine del comandante in capo, o del generale comandante la divisione. Il generale che prescriverà stabilirsi un posto trincerato darà al comandante di esso una istruzione accurata sul modo di difenderlo, e determinerà le circostanze nelle quali la difesa devrà aver termine.

232. Il comandante di un posto fortificato dopo di averne riconosciuto l'interno, e l'esterno ripartirà il servizio e le opere tra gli ufiziali e sottufiziali; formerà una riserva e darà le istruzioni per tutt'i casi che potrà prevedere. Supporrà puranche un attacco, e disporrà la sua truppa alle difesa, ad oggetto di prepararla e sostenere il conflitto sia di giorno, sia di notte.

233. Ne' tempi nebbiosi raddoppierà la vigilanza e cangerà sovente l'ora delle ronde e delle pattuglie, e la loro direzione.

234. Non potranno avere accesso nel posto, nè stranieri, nè disertori, nè parlamentari, e se alcuno di questi ultimi dovrà passare in vicinanza del posto si farà bendare.

235. Non si ammetterà la nuova guardia, se non dopo di averla accuratamente riconosciuta fuori del posto.

236. Attaccato il posto, il comandante avviserà da se medesimo a' mezzi più energici di difesa, senza attendere ordini o tener consiglio.

237. Allorchè pel consumo di tutte le munizioni da guerra e da bocca, o per la perdita della maggior parte della guarnigione il comandante si vegga nell' assoluta impossibilità di prolungare la difesa, inchioderà i cannoni e cercherà raggiungere l'esercito sorprendendo di notte tempo o attraversando a viva forza i posti nemici.

238. Ogni comandante di un posto trincerato al ritornare della sua difesa giustificherà la sua condotta, e la necessità dalla ritirata: il generale in capo, ove lo giudichi, potrà, analogamente al prescritto a' numeri 148 e seguenti dell' ordinanza di piazza nominare una commissione per esaminarlo, e quindi proporzionare le pene o le ricompense meritate.

Art. 7.

Delle pattuglie, delle ronde e delle scoperte.

239. Le pattuglie e le ronde avranno lo stesso oggetto e si eseguiranno in modo analogo al prescritto nell'ordinanza di piazza negli articoli 7. ed 8. Cap. 3.° Tit. 2.° Esse verranno fornite dalle granguardie, e da' posti principali i cui comandanti ne regoleranno il numero sulla forza della truppa ed il bisogno di precauzione, quale bisogno dipende dalla maggiore o minore facilità che ha il nemico di giungere al posto e di assalirlo; dalla maggiore o minore distanza ch' è tra il posto ed il nemico, dalle disposizioni avverse o favorevoli degli abitanti, infine dal complesso delle circostanze, che render possono le truppe opposte audaci o circospette.

240. Il comandante del posto fisserà e riconoscerà le strade che le pattuglie e la ronda dovranno percorrere facendosi accompagnare in tale ricognizione da' sottufiziali o da' soldati che poi dovranno condurre le une e le altre.

241. Alla punta del giorno le pattuglie saranno più frequenti che nel rimanente della giornata: esse non si limiteranno a percorrere i dintorni del posto, ma andranno alla scoperta con tutte le possibili precauzioni, ond' esaminare le strade incavate, le sinuosità del terreno a tutti i luoghi coperti atti a celare l'inimico, avran cura pertanto di non essere tagliate, e di non impegnarsi in una lotta diseguale. Imbattendosi nel nemico faranno fuoco e cercheranno ritardarne la marcia. Mentre le pattuglie saran fuori i posti rimarranno sotto le armi ed a cavallo.

242. Le pattuglie di cavalleria inviate alla scoperta dovranno dilungarsi di molto, e perlustrare attentamente il terreno; esse avvertiranno i posti di quel che avranno osservato.

243. Le pattuglie di scoperta del mattino, rientreranno a giorno avanzato, e solo dopo il loro ritorno, si ritireranno le sentinelle di notte, ed i posti prenderanno la posizione di giorno.

244. Le pattuglie, e le scoperte si uniformeranno a quanto verrà detto all' articolo delle scoperte giornaliere.

245. Allorchè il terreno permetterà avvicinare le vedette nemiche senza essere scoperti, o che per motivi particolari si prescriva alle pattuglie di oltrepassare la catena degli avamposti, i posti secondari, e distaccati e le sentinelle, o le vedette ne saranno prevenute, e si prenderanno inoltre tutta le precauzioni ond'evitare qualche abbaglio al loro ritorno.

246. Le ronde e le pattuglie saranno riconosciute, e ricevuta al modo stesso ch'è detto nell'ordinanza di piazza negli articoli 7. ed 8. Cap. 3.° Tit. 2.° però non vi saranno gettoni nè fogli da firmare, se non ne'campi permanenti, e per ordine speciale: tutt'i posti prenderanno le armi per ricevere di notte tempo qualsivoglia ronda, o pattuglia (numero 200): le ronde non avran fenali, infine le ronde maggiori daranno il santo al pari di tutte le altre.

247. Ogni ronda o pattuglia oltre il santo, ed il contrasegno, avrà una parola, o un segno ond'essere riconosciuta dalle sentinelle innanzi alle quali dovrà passare (num. 215) le quali senza di aver ricevuto esattamento l'una o l'altro da un uomo che solo si avvicinerà ad esse, o che riceveranno colle armi pronte, lor non permetteranno di passare oltre. In caso di resistenza o di sospetto tireranno per avvertire il posto.

248. Allorquando de'generali, degli ufiziali superiori o ufiziali dello stato maggiore andranno ad ispezionare i posti, prenderanno le ordinanze per iscortarli allo granguardie o posti principali. Essi renderanno conto della ronda o pattuglia eseguita al rispettivo superiore.

249. Se una ronda o una pattuglia non diano il santo o contrasegno esatto saranno arrestate dal comandante del posto o solo si procederà nel modo prescritto dall'ordinanza di piazza numeri 754, 769 e 770 se i componenti la ronda o la pattuglia sieno persone ben cognite al comandante del posto.

250. I comandanti delle pattuglie o gli ufiziali e sottufiziali di ronda nel rientrare faranno rapporto di ciò che avranno osservato, e principalmente faranno conoscere quanto concerne la configurazione del terreno percorso, la maggiore o minore vigilanza del nemico, ed il modo come dal posto si esegue il servizio.

251. I capiposti nel rapporto della diana specificheranno i particolari del servizio delle ronde o pattuglie, e le notizie per loro mezzo ottenute, ed essendovi cosa di rilievo ne faranno rapporto straordinario.

Art. 8.

De' distaccamenti.

252. Se si debba formare un corpo con frazioni prese na'vari reggimenti, il capo dello stato maggiore nominerà tali frazioni, le farà riunire e darà al loro comandante le istruzioni del generale in capo.

253. Quando i distaccamenti si formeranno per brigata, gli uffiziali superiori d'ispezione saranno incaricati della loro riunione.

254. I distaccamenti saranno composti a preferenza di frazioni costituite; siccome battaglioni, squadroni, compagnie, plotoni, sezioni ec.

255. Le compagnie scelte non potranno esser nominate ed un

distaccamento di una durata maggiore di 24 ore senza ordine espresso.

256. Un distaccamento composto da frazioni prese in diversi reggimenti dovrà per quanto è possibile, essere comandato da un uſiziale di un grado superiore a quelle degli altri uſiziali appartenenti alle frazioni (n.° 429 ordinanza di piazza), ovvero da un uſiziale dello stato maggiore (230 ordinanza di piazza).

257. Se in tale distaccamento una frazione manchi di uſiziali, potrà il comandante del distaccamento assegnarvi un uſizialo di altro reggimento, cercando, s'è possibile, che sia della medesima brigata.

258. Se più distaccamenti si avvengano in un medesimo luogo ove non sia altra truppa, il comando ne sarà regolato come se i vari distaccamenti non ne formassero che un solo e ciò per tutto il tempo che saranno insieme; però il comandante di un distaccamento non potrà impedire all'altro di eseguire il suo destino e gli ordini che avrà ricevuti.

259. Allorquando un distaccamento entrerà in un posto occupato da altre truppe, il comandante di esso distaccamento sarà sotto gli ordini del comandante del posto per tutto il tempo che vi si tratterrà, anche se l'altro gli fosse inferiore in grado. Il comandante del posto non potrà per alcun pretesto ritenere il distaccamento (n.° 129 ordinanza di piazza).

260. I distaccamenti in marcia osserveranno l'ordine e le precauzioni prescritte per le altre truppe (n.°   ).

261. Se il distaccamento sia composto di fanteria e cavalleria, le due armi si combineranno in modo da sostenersi scambievolmente. Nelle marce di giorno e nelle pianure la cavalleria fornirà la vanguardia, la dietroguardia ed i fiancheggiatori, e formerà ordinariamente la testa del corpo principale. Ne' paesi montuosi e coperti, e nelle marce di notte la vanguardia e la retroguardia saranno fornite dalla fanteria, che prenderà la testa del corpo principale: in questo caso taluni cavalieri precederanno la vanguardia e seguiranno la retroguardia per avvertire celeremente.

262. Un comandante di distaccamento, il quale non avesse ricevuto il santo ne darà uno alla truppa pel servizio di notte.

Art. 9.

De' partiti.

263. Le operazioni de' partitanti dipendono dalla natura della guerra e dal suo teatro: e fan parte del piano del generale in capo, dal quale unicamente possono i partiti essere ordinati.

264. La composizione e la forza de' partiti dipenderà dallo scopo che si ha in mira, dagli ostacoli da superarsi, dallo spazio da percorrere, e dalla durata probabile della spedizione.

265. Oggetto di tali corpi isolati si è di perlustrare a grandi distanze i fianchi dell'esercito; di proteggerne le operazioni; d'ingannare il nemico; d'interrompere o minacciare le sue comunicazioni, d'intercettare i suoi corrieri, le sue corrispondenze, di minacciare o distruggere i suoi magazzini, sorprenderne i posti, assaltarne i convogli, o almeno ritardarne la marcia forzandolo a proteggere gli uni e gli altri con forti distaccamenti.

266. Siffatte operazioni comprendono tutte quelle che alla piccola guerra han rapporto; esse esigono vigilanza, secretezza, energia e celerità. Dovendosi, per isfuggire a' pericoli di ogni specie, sopplire al numero coll' astuzia o con l'audacia, occorre che l' ufiziale inviato come partitante riunisca alla sperienza di guerra il genio ed il carattere necessario per prendere delle determinazioni momentanee ed eseguirle con accortezza e con vigore.

267. I distaccamenti di partigiani si comporranno talvolta da truppe di varie armi; però a siffatto genere di servizio sarà preferita la cavalleria leggiera siccome quella che con rapidi movimenti può recarsi celeremente su di un punto lontano, sorprendervi il nemico, attaccarlo all' improvviso, e ritirarsi pria di venir compromessa.

268. I partiti marceranno di preferenza la notte, e riposeranno il giorno in luoghi coperti, attorniati da posti e da sentinelle e vedette spinte molto innanzi. Essi conserveranno la più esatta disciplina, e cercheranno con ogni mezzo rendersi favorevoli gli abitanti inspirando loro amicizia e fiducia onde ottenerne sia direttamente, sia col mezzo di agenti gli schiarimenti e le notizie necessarie: in paese ostile poi procureranno incutere timore e tenere i naturali nella sommessione. Ove occorra spargeranno notizie atte a rassicurare o ad allarmare, ed appariranno inopinati su vari punti, onde riesca difficile valutarsi la loro forza, e conoscersi se essi sien corpi franchi, ovvero se alla vanguardia si appartengono.

269. I partiti eviteranno i luoghi abitati, e preferiranno i valloni tortuosi, i boschi, le case rurali isolate che abbiano comode uscite. Perlustreranno con cura i luoghi abitati che lor sarà forza attraversare, o se debbano prendervi viveri o foraggi se li faran portare fuori di essi, chiedendone allo spesso per una forza maggiore alla effettiva: obbligati a soggiornare si procureranno delle spie, e se occorra riterranno in ostaggio i principali del luogo: in tal caso i posti e le vedette vieteranno agli abitanti ogni comunicazione al di fuori.

270. Si adopererà la massima cura onde celare al nemico la vicinanza di un partito, o almeno la sua posizione ed i suoi disegni: allorchè poi sarà necessario combattere ciò si eseguirà vivacemente e senza dar tempo all' avversario di riconoscere il distaccamento e valutarne la forza. I combattimenti di dubbio successo, o che allontanassero il partito dal suo scopo saranno interrotti, cangiando improvvisamente e velocemente direzione.

271. Se dovrà tendersi una imboscata, si nasconderà accuratamente la marcia ed i progetti del partito: si cercherà assicurarsi della forza del nemico, della specie delle sue truppe, della loro posizione, del sito ove trovansi i suoi posti, le sue vedette; infine delle strade che menano a lui. I tempi piovosi, nebbiosi, molto caldi, e sopratutto le notti favoreggiano le imboscate: se il nemico sia poco guardingo riescono di preferenza al far del giorno.

272. L' ofiziale che è alla testa di un partito dovrà comunicare a colui che lo segue nel comando gli ordini segreti del generale, indicandogli l'oggetto ed il termine dell'operazione, non che i diversi punti di riunione con l' esercito.

273. I partiti dovranno allo spesso provvedersi di guide e di

spio: occorre scegliere le prime tra uomini intelligenti, e particolarmente tra i cacciatori, i pastori, i carbonari, i taglialegne, le guardie campestri o forestali: sarà prudente prenderne più d'une a interrogare separatamente ciascuna, confrontandole poscia se i lumi che danno differiscono.

274. La guida si farà marciare alla vanguardia tra due uomini incaricati di sopravvegliarla, o se sia necessario adoperare rigore si farà legare.

275. I contrabandieri ed i merciaiuoli sono idonei a servire da spie: talvolta si faranno accompagnare e vigilare le spie da persone intelligente e sicura istruita nel linguaggio del paese.

276. Per attaccare un convoglio si cercherà con preferenza sorprenderlo nelle fermate, o quando incominciano a staccarsi gli animali per abbeverarli. Sarà pure convenevole irrompere sopra esso mentre passa un bosco, uno stretto, una strada tortuosa, un ponte, o mentre è impegnato in un'erta difficile. In tale operazione s'impiegherà principalmente la cavalleria: sarà però utile unirvi de' fanti per assicurarne il successo.

277. Prima cura sarà di scacciare e disperdere la scorta del convoglio: una porzione della gente attaccherà il grosso del nemico; un'altra tribolerà le vetture; la terza starà in riserva: i bersaglieri si sparpaglieranno su i lati della strada e cercheranno tagliare le tirelle de' cavalli. Si cercherà impadronirsi delle prime e delle ultime vetture, e porle di traverso onde impedire alle altre di avanzare o retrocedere.

278. Se il convoglio sarà disposto in parco, la cavalleria lo attornierà, tribolerà la scorta e procurerà allontanarla: la fanteria combatterà allora le truppe rimaste a custodia del convoglio, ficcandosi sotto i carri o penetrando nell'interno del parco. Se non vi sia fanteria al momento in cui il nemico incomincerà a piegare de' cavalieri appiederanno, e ne faran le veci.

279. Se poi il convoglio sarà numeroso s'irromperà con forza sul centro onde forzare la scorta a dividersi, o si attaccheranno con preferenza le vetture cariche degli oggetti i più importanti. Dopo il successo a tali vetture si addoppieranno i cavalli, e si bruceranno quelle che non potranno menarsi via.

280. Le prede fatte al nemico saranno vendute o distribuite nel modo ch'è detto all'ordinanza di piazza; un ufiziale di stato maggiore supplirà il maggiore di piazza per la esecuzione di quanto è dettato al n.° 784 dell'ordinanza stessa.

Art. 10.

Delle ricognizioni.

281. Ogni operazione eseguita da truppa o da militari isolati per scoprire o verificare uno o più oggetti relativi alla posizione, o alle mosse del nemico, ovvero alla topografia ed alle risorte del teatro della guerra dicesi ricognizione. Se ne noverano di tre sorti; giornaliere, speciali ed offensive.

Ricognizioni giornaliere.

282. La sicurezza de' campi, degli accantonamenti, de' posti avanzati esige delle ricognizioni giornaliere. È oggetto di queste

l' assicurarsi se al favore di terreni coperti, frastagliati, montuosi, o di altre circostanze locali atto a favorire un movimento offensivo o una imboscata, abbia l' inimico preparata qualche sorpresa o eseguito qualche movimento celato; oppure s' egli abbia aumentato o messi in movimento i suoi posti; se in fine nel suo campo o nella sua posizione avvenga cosa che annunci de' preparativi di marcia o di azione.

283. Il servizio delle riconoscenze giornaliere si eseguirà per brigate, e verrà comandato dal comandante della divisione se le brigate sono contigue, o dal comandante la brigata se questi corpi saranno isolati, o se le località esigeranno delle ricognizioni separate. Questo servizio sarà indipendente dalle ricognizioni su di una scala minore che si eseguiranno da' comandanti le granguardie di avamposti siccom' è detto numeri 152 e 153.

284. Le ricognizioni giornaliere saranno eseguite dalla fanteria e dalla cavalleria, secondo la natura del paese e la situazione respettiva delle forze opposte. Ne' paesi piani o scoperti si faranno dalla cavalleria sola, e dalla fanteria ne' paesi montuosi e boscosi assegnando a quest' arma alcuni cavalieri per la trasmissione delle notizie urgenti. Allorchè il paese sarà variato si riuniranno le due armi: in allora la cavalleria proteggerà i fanti nelle pianure e la fanteria occupando de' punti elevati o degli stretti assicurerà la ritirata della cavalleria.

285. La loro frequenza maggiore o minore, la loro forza, ed il momento in cui devraeno uscire dipenderanno dalle circostanze locali e dalla distanza del nemico. In generale non dovranno prodigarsi, dovrà impiegarvisi il minor numero di gente che sia possibile e non dovranno ricominciarsi sempre alle medesime ore, o andare per la stessa strada. Potranno talvolta inviarsi la sera onde spiare se il nemico sia in movimento, o se si stabilisca nelle vicinanze, al coperto di qualche ondulazione di terreno, ovvero entro un bosco.

286. Nell' eseguire una ricognizione si terranno in mente i seguenti precetti:

1. Si spiccherà a circa ducento passi una vanguardia di una forza proporzionata.

2. Degli esploratori, scelti tra i cavalieri meglio montati ed i più acconci ad un tal genere di servizio, e che parlino s'è possibile il linguaggio del paese precederanno la vanguardia e fiancheggeranno la ricognizione, questi durante il giorno debbono di raro scostarsi di molto e sino a perdere di vista il loro distaccamento.

3. Si situeranno de' posti o delle ordinanze a scaglioni, onde trasmettere sollecitamente le notizie a' posti, i quali le faran giungere al campo.

4. Si marcerà con somma precauzione, e si eviterà d' impegnarsi in un combattimento, dovendo le ricognizioni considerarsi siccome delle granguardie mobili, destinate non a combattere, sibbene a vedere ed osservare.

5. Se gli esploratori si avvengano in una eminenza si dirigeranno su i punti più saglienti di essa, ma non la saliranno giammai assieme, ansi mentre l' uno di essi l' ascenderà rapidamente l' altro rimarrà a mezza l' erta, onde, se il primo sia rapito o morto, preservi da sorpresa il distaccamento.

287. Innanzi il giorno la vanguardia e gli esploratori si ravvi-

cineranno: in allora si marcerà lentamente ed in silenzio, arrestandosi sovente per meglio ascoltare: occorrerà astenersi dal fumare, ed inviare indietro i cavalli che nitriscono.

288. Non si entrerà ne' villaggi, nelle vallate, ne' borroni, nelle gole o ne' boschi se non dopo che gli esploratori abbiano esattamente frugati tali luoghi, raccolti gl' indizi o le notizie necessarie, ritenendo se occorra degli abitanti in ostaggio, si esamineranno le strade che sboccano in quella che si percorre, e le altre ad essa parallele, prendendo conto d' onde vengono ed ove vanno, s' interrogheranno gli abitanti su quanto ha rapporto al nemico; si faranno rimanere indietro senza eccezione gl' individui che camminano nella medesima direzione del distaccamento, o si arresteranno coloro che sembrassero sospetti.

289. I comandanti delle ricognizioni dovranno allo spesso gittare lo sguardo intorno onde giudicare dell' insieme e de' particolari del terreno, e distinguerne i punti più importanti; quelli sopratutto ch' esser possono utili in caso di ritirata.

290. Soventi volte per esplorare una estensione maggiore di terreno, e per far perdere la traccia al nemico, si seguirà ritirandosi un cammino diverso da quello percorso: in tal caso non si lasceranno nell' andare nè ordinanze nè posti intermedi.

291. Abbattendosi nel nemico in movimento occorrerà s'è possibile seguirlo ed osservarlo senza farsi scoprire, ovendosi per iscopo soltanto di scoprirne le forze ed i disegni non si dovrà combatterlo se non quando sarà indispenzabile, o quando non potendo altrimenti procurarsi delle notizie sia necessario far de' prigionieri. Si avrà però somma cura di non lasciarne al nemico.

292. Se però un corpo nemico marci celeremente sul campo o sull' accantonamento, non si dovrà esitare a combatterlo, se si abbia la speranza di ritardarne la marcia senza compromettersi soverchiamente.

293. Nel caso precedente il comandante della ricognizione spedirà delle ordinanze scelte per avvertire il corpo principale dell' avvicinare del nemico, e dovrà pure annunciarlo per mezzo dell' incendio di qualche capanna, di qualche mucchio di paglia, o di altro segnale convenuto.

Ricognizioni speciali.

294. Le ricognizioni speciali aver possono in mira oggetti vari: gli ufiziali dello stato maggiore dell' esercito o quelli del genio ne saranno ordinariamente incaricati e riceveranno le istruzioni convenevoli dal generale in capo o da quello che comanda il corpo cui essi ufiziali appartengono.

295. In generale le ricognizioni di cui trattasi, quando non hanno per iscopo di conoscere un fatto ovvero una cosa speciale, prendono in mira:

1. Di conoscere le distanze, lo stato delle strade ed i lavori necessari per ripararne i guasti, la configurazione del terreno o le facilità o gli ostacoli ch' esso presenta, onde regolare in conseguenza la marcia delle colonne e delle diverse armi.
2. Di esplorare in tutte le loro parti le posizioni da occuparsi successivamente, sia per appoggiare gli attacchi, sia per mantenersi in caso di resistenza o di offensiva presa dal nemico, sia per assicurare la ritirata.

3. Di riconoscere la situazione o la forza de' posti principali o trincerati del nemico, la configurazione delle sue posizioni, le difese che potrà avervi elevato, la difficoltà o i mezzi di giungervi.

4. Infine di valutare per quanto è possibile le forze nemiche su di ciascun punto.

296. L'ufiziale di stato maggiore incaricato di una ricognizione farà conoscere tali istruzioni che avrà ricevute al comandante della brigata i cui posti esser denno oltrepassati, e questi vi aggiungerà gli schiarimenti che la conoscenza più particolare delle disposizioni del nemico e delle località potranno somministrargli, e gli affiderà delle truppe, scelte con preferenza tra quelle che formar dovranno la vanguardia, onde acquistino la conoscenza del terreno sul quale dovranno sboccare.

297. Se sarà necessario occupare un punto culminante ovvero altra posizione scacciandone i posti nemici, l'ufiziale di stato maggiore dovrà con anticipazione chiederne il consenso al comandante la brigata.

Ricognizioni offensive.

298. Le ricognizioni offensive sono determinate dal bisogno di conoscere con la maggiore precisione possibile la posizione generale, o alcuni punti della posizione del nemico, e di valutarne le forze ed i mezzi materiali di difesa. In ogni caso, per eseguirle occorrerà respingere i posti nemici e talvolta attaccare qualche corpo della sua linea, specialmente se importi forzarlo a spiegare tutte le sue truppe.

299. Tali ricognizioni fan parte delle combinazioni e delle operazioni generali, e possono avere de' risultamenti importanti e diversi da quelli che se ne attendevano, e quindi il solo generale in capo potrà ordinarle; gli altri generali non potranno ordinarne se non nel caso in cui agiscano isolatamente, e quando la urgenza richieda d'impegnare la propria responsabilità.

300. Di ogni ricognizione dovrà farsi rapporto scritto, in istile semplice, chiaro, preciso: in esso dovranno distinguersi le cose vedute dall'ufiziale che n'è incaricato da quelle conosciute per mezzo di rapporti o notizie.

301. Per le ricognizioni speciali e le offensive, oltre il rapporto descrittivo sarà fatto un rilievo ad occhio delle località, delle disposizioni e de' mezzi difensivi del nemico.

TITOLO III.

DELLA POLIZIA E DEL GOVERNO.

CAPITOLO I.

DELLA POLIZIA E DEL GOVERNO DELLE TRUPPE NEI CAMPI E NEGLI ACCANTONAMENTI.

ARTICOLO PRIMO.

De' campi e degli accantonamenti.

302. Il sito ove una truppa si stabilisce, sia sotto tende, sia entro baracche, sia a cielo scoperto dicesi campo. L'accantonamento è la riunione de' luoghi abitati occupati dalle truppe senza essere situate entro caserme. Distaccamento di campo appellasi la riunione degl' individui incaricati di preparare un campo ovvero un accantonamento.

303. Ogni generale dovrà, per quanto sarà possibile, far riconoscere la situazione del campo ove intende stabilirsi: la sua scelta e la sua forma saranno determinate dall' oggetto che si ha in mira: non essendo se non una semplice fermata si avrà mente soltanto alla sicurezza ed al comodo delle truppe, alla facilità della comunicazioni, alla vicinanza dell' acqua e delle legna, alle risorte in viveri e foraggi: s' esser debba un campo destinato a coprire un paese; se debba fortificarsi, se in fine sia una posizione per combattere o per molestare il nemico, occorrerà dargli e forme e dimensioni e situazione corrispondenti all' oggetto che si ha in mira.

304. Il distaccamento di campo sarà composto al modo stesso del distaccamento di alloggi (ordinanza di piazza n.° 1918.) Secondo che i corpi dovranno accamparsi o accantonarsi, essere uniti o disuniti, il generale determinerà se le vanguardie distaccate debbono oppure no, marciare col distaccamento di campo (ordinanza di piazza n.° 1919): allorchè però sarà necessario assicurare la marcia di questo, ovvero occupare de' villaggi, degli sbocchi, o degli altri punti di cui occorre impadronirsi con anticipazione, si faranno marciare con esso delle compagnie, dei battaglioni o degli squadroni.

305. Gli equipaggi ed i cavalli di mano non potranno sotto alcun pretesto marciare col distaccamento di campo.

306. I distaccamenti di campo si riuniranno nel modo prescritto all' ordinanza di piazza n.° 1951 e nel luogo che destinerà il generale. Un uficiale di stato maggiore li condurrà nel modo ch'è detto all' ordinanza di piazza numeri 1950, 1951. Tale uficiale riceverà dal capo dello stato maggiore le convenienti istruzioni.

307. Uno o più uficiali del genio potranno essere uniti al distaccamento di campo per concorrere coll' uficiale di stato maggiore alla ricognizione del terreno, ed al suo rilievo, e per proporre le opere di fortificazione da elevare, ed i lavori di comunicazione di cui il campo potrà abbisognare.

308. I distaccamenti di campo potranno farsi precedere da qualche sottufiziale o soldato accompagnato da guide del paese.

309. Giunti i distaccamenti sul terreno ove dovrà accampare la truppa l'ufiziale di stato maggiore ne farà la distribuzione a'vari corpi, assegnando a ciascuno la situazione che dovrà occupare. A tale uopo gli ufiziali de'distaccamenti gli presenteranno la situazione de'corpi respettivi in cui sarà segnato il numero delle file sotto le armi.

310. Ogni aiutante maggiore riconoscerà e segnerà in modo visibile il terreno spettante al suo corpo, indi riconoscerà i pozzi, i guazzatoi o gli altri luoghi ove potrà attingersi l'acqua, designando quelli che fossero pericolosi, sia per la vicinanza del nemico, sia per altre cagioni. Prenderà notizie delle comunicazioni che sono nelle vicinanze del campo, della posizione de'magazzini, de'parchi, e del quartier generale. Occorrendo de'lavori sia per riattare le comunicazioni, sia per render facile l'accesso de'luoghi ove si deve prendere l'acqua, sia infine per sgomberare il terreno li farà prontamente eseguire dagli uomini che ha seco. Egli apporrà delle sentinelle alle case rurali, alle abitazioni, a'magazzini comprese nel campo e, se la scarsezza dell'acqua lo richieda, anche a'pozzi.

311. L'ufiziale che comanda i distaccamenti farà situare delle salvaguardie a'villaggi, alle case, a'magazzini, ed occorrendo a'pozzi che si debbono conservare. Tali salvaguardie all'arrivo de' corpi, saranno rilevate da uomini destinati a questo servizio.

312. Allorchè le truppe non sieno state precedute da un distaccamento di campo, appena giunte sul terreno, un aiutante maggiore sarà immantinenti incaricato delle disposizioni di sopra enunciate.

313. La truppa entrerà nel campo nel modo ch'è detto ordinanza di piazza n.° 1973 e seguenti, si schiererà in battaglia sulle linee designate, dovendo la fanteria situarsi sul fronte di bandiera, la cavalleria dietro il suo campo.

314. L'ordine si darà in ciascuna divisione dal generale che la comanda personalmente o'brigadieri, e da questi nello stesso modo ai colonnelli o capi dei corpi della loro brigate, i quali lo comunicheranno agli ufiziali superiori, agli aiutanti maggiori ed a'comandanti di compagnia formati in circolo, avendo ciascuno di questi ultimi dietro di loro i respettivi primi sergenti.

315. L'ordine, oltre le prescrizioni generali accennate al n.° 1979 (ordinanza di piazza) conterrà il numero di uomini da somministrare pel servizio esterno ed interno, la natura l'ora ed il luogo delle distribuzioni, o de'distaccamenti di travaglio da inviarvi; i lavori da eseguire per le comunicazioni o per le fortificazioni; le disposizioni relativa alla futura partenza, ed al buon ordine ed alla disciplina del campo.

316. Il maggiore di settimana nominerà il servizio, secondato dall'aiutante maggiore o dall'aiutante nel modo ch'è detto n.° 441 e seg. ordinanza di piazza.

317. Si distribuirà indi l'ordine alle compagnie o agli squadroni nel modo dettato al n.° 1981 ordinanza di piazza.

318. L'ufiziale superiore di settimana riunirà e spedirà le guardie.

319. Ciò eseguito si pianterà la bandiera al centro del battaglione cui appartiene; le compagnie formeranno i fasci d'armi.

320. I travagli per la legna, i foraggi, i viveri, ed i distaccamenti pe' lavori saranno riuniti dietro i fasci.

321. Gli uomini franchi costruiranno le baracche o pianteranno le tende.

322. Se si sarà presso al nemico il picchetto rimarrà innanzi il fronte di bandiera sotto la armi sino al ritorno de' travagli; in siffatto caso potrà essere rinforzato con uomini presi in ciascuna compagnia.

323. Nella cavalleria gli stendardi saranno momentaneamente affidati alla guardia di polizia.

324. Ciascuno squadrone si situerà un poco indietro del sito ove dee legare i cavalli, e vi si formerà su di una riga nel modo che verrà detto al n.° . . . . si porrà poscia piede a terra: dei soldati alcuni saranno destinati a tenere i cavalli, altri, dopo avere situati le armi in fasci pianteranno i picchetti, e vi fisseranno le corde; non si costruiranno le baracche o si pianteranno le tende se non dopo aver legati i cavalli ed aver provveduto a'loro bisogni: formate quelle o situate queste ciascun uomo poserà il suo moschetto o la sua carabina o la sua lancia nel sito meno esposto alla pioggia, e vi appenderà la sciabla e la briglia del suo cavallo.

325. Gli stendardi si porteranno in seguito alla baracca o tenda del colonnello.

ART. 2.

Modo di tracciare l'attendamento.

326. La estensione del campo esser dee eguale al fronte della truppa che dee occuparlo.

327. Un uomo occupa nella riga circa 19. pollici, un cavallo circa tre piedi; sarà quindi facile valutare la estenzione di una truppa schierata, conoscendone il numero delle file.

328. L'intervallo tra due battaglioni e tra due squadroni sarà lo stesso che nell'ordine di battaglia.

329. Tra due brigate vi saranno 45. passi d' intervallo.

330. Il campo della cavalleria che fosse in linea con la fanteria, disterà da quello di questa per 60. passi.

331. Nel caso che la linea debba formare un angolo questo si farà corrispondere ad un intervallo, il quale se l'angolo sia sagliente, si aumenterà al bisogno, perchè le tende della coda di un battaglione non si confondano con quelle del campo vicino.

332. I battaglioni, gli squadroni, i reggimenti, le brigate, le divisioni conserveranno ne' campi l'ordine medesimo che in battaglia.

333. Il campo si traccerà indistintamente dalla dritta o dalla sinistra.

334. L'intervallo tra le linee sarà di 400 passi ordinariamente.

335. Una tenda per truppa ha 12 piedi di larghezza e 18 di profondità nel senso paralello all'apertura: essa contiene 15 fanti ovvero 8 cavalieri.

336. Le dimensioni saranno in passi, ciascuno di due piedi.

337. La fanteria accamperà d'ordinario per mezze compagnie, ogni compagnia avrà due file di tende situate perpendicolarmeete al fronte di bandiera e separate tra loro da una grande strada: le tenda di una compagnia saranno separate da quelle della vicina per mezzo di una piccola strada la quale sarà sempre di tre passi di larghezza.

338. La larghezza delle grandi strade varierà al variare del fronte del battaglione: per indicare il modo di determinarla si farà uso di un esempio.

339. Se i plotoni di un battaglione abbiano 12 file l'intero fronte ee sarà di 157 file e quindi di 130 passi circa: or le sei compagnie avende 12 file di tende situate nel senso di loro larghezza, queste occuperanne 72 passi e cinque piccole strade ee occuperanno 15, in tutto 87 passi i quali sottratti da 130 daranno 43 passi per le sei grandi strade, e quindi sette passi circa per ognuna di esse. Con questi dati sarà agevole tracciare la fronte del campo ed assegnare la posizione delle file di tende.

340. Per determinarne la profondità occorre conoscere il numero delle tende di cui ciascuna fila esser dee composta: suppongasi che sie di tre.

341. Le linee di profondità si tracceranno paralelle e quelle de' fasci d'arme, cui per conseguenza occorrerà menare delle perpendicolari; sulle quali si prenderanne le distanze come segue.

Dalla linea de' fasci d'arme alle prime tende . .	15. passi.
Tre tende	27. passi.
Due intervalli tra tenda a tenda	6.
Dall'ultima tenda alle cucine	15.
Dalla cucine alle linea degli ufiziali di compagnia.	15.
Dalla linea precedente e quella delle stato maggiore e minore	25.
Dalla linea precedente a quella de' vivandieri a cavalli	25.
Dalla linea precedente alle latrine degli ufiziali.	100.
Da queste alle latriee de' soldati.	50.
Da' fasci d'arma al distaccamente o posto avanzate della guardia di polizia	200.
	478.

342. I tendini pe' fasci d'armi saranno situati rimpetto le file delle tende delle compagnie respettive.

343. Ogni capitano avrà una tenda che sarà piantata nel prolungamento della fila di dritta della sua compagnia: gli ufiziali subalterni ne avranno un'altra che sarà nel prolungamento di quella di sinistra.

344. Gli ufiziali superiori avranno una tenda per essi ed una pe' loro domestici.

345. Ogni battaglione avrà une tenda per il vivandiere e pel consiglio.

346. Gli ufiziali generali dovende accampare situeranno le loro tende, quelle de' loro ufiziali di stato maggiore, degli aiutanti di campo e de' domestici rimpetto il centro de' corpi che respettivamente comandano 25 passi dietro la linea de' vivandieri.

347. Il picchetto avrà un cavalletto o un fascio per le armi ed una tenda per gli ufiziali.

348. La guardia di polizia avrà un fascio d'armi ed una tenda per battaglione pe' detenuti.

349. Il distaccamento della guardia di polizia potrà avere una tenda.

350. Le tende ed i fasci della guardia di polizia e degli ufiziali di picchetto saranno nella linea delle cucine dietro il centro della prima o seconda compagnia.

351. La tenda del distaccamento della guardia di polizia sarà rimpetto il centro del corpo che la spicca.

352. Se vi sia una seconda linea le latrine della prima si situeranno innanzi il fronte, quelle della seconda dietro.

353. L'ufiziale che marcerà col distaccamento di campo, segnerà con pali o frasche la linea de' fasci d'arme nell'allineamento che dall'ofiziale di stato maggiore gli sarà dato.

354. Segnerà poscia ben perpendicolarmente a tale linea le strade grandi e piccole: ed indi le linee di profondità, e con de' paletti il posto delle aste de' fasci d'arme, e delle aste delle tende delle compagnie, avendo per queste ultime l'avvertenza di situarle nel senso della loro lunghezza, onde le aperture sieno sulle grandi strade. Finalmente segnerà il posto delle tende degli ufiziali e dello stato maggiore e minore, regolandosi per la loro distribuzione con la tavola annessa al presente regolamento, e sulle dimensioni delle tende loro assegnate.

355. Il cennato ofiziale andrà poscia al deposito delle tende, ove mediante la situazione della forza del corpo saranno destinate le tende necessarie al corpo; le quali gli saranno consegnate mediante ricevo.

356. Le tende saranno trasportate al campo e poste in ordine onde distribuirsi, per le cure de' distaccamenti di campo.

357. Si daranno a' battaglioni degli stromenti da zappatori, delle mazzuole, e delle mazze, onde nettare il terreno e piantare il campo.

358. Giunta la truppa sul terreno e posta in battaglia parallelamente alla linea de' fasci, si spiccherà un caporale per compagnia onde prendere i fasci d'arme, che saranno prontamente piantati.

359. Nominati i vari servizi si spediranno degli uomini a prendere le tende, questi saranno condotti da' sottuffiziali del distaccamento di campo, i quali lor faranno situare le tende sul suolo accanto il posto ove dovranno piantarsi.

360. Spedite le guardie e nominati i servizi le armi si riporranno a' fasci, e quindi disfatte le righe gli uomini franchi si situeranno accanto le tende respettive.

361. Il portabandiera pianterà la bandiera al centro de' fasci, consegnandola alla sentinella.

362. Un numero di soldati sarà destinato a piantare le tende dello stato minore e degli ufiziali. Allorchè il comandante del corpo vedrà esser tutto all'ordine, o quando gli verrà ordinato farà toccare un rullo, al termine del quale si alzeranno o pianteranno le tende.

363. L'aiutante maggiore baderà alla esatta situazione delle tende delle compagnie: gli aiutanti a quella delle tende dello stato minore, e degli ufiziali.

364. Dietro la bandiera saranno per le cure del portabandiera situati due cavalletti per appoggiarvi la bandiera nella notte.

365. I tamburi saranno piramidati innanzi la bandiera.

366. Il terreno del campo sarà immediatamente nettato o ripulito sino a 30 passi oltre la linea da' fasci d' arme.

367. Il terreno delle tende degli ufiziali sarà nettato dagli uomini che ne piantano le tende.

368. I vivandieri netteranno il terreno ad essi assegnato.

369. Allorquando dovrà levarsi il campo, dopo i segnali per la riunione della truppa si batterà la fascina, alla quale si strapperanno i picchetti, o le aste, e si terranno le tende pronte ad abbattersi, il che si eseguirà al rullo. Le tende si riuniranno per compagnie, e degli uomini saranno nominati per ricondurle al deposito ove se ne farà la riconsegna, rimanendo a carico del corpo le degradazioni o le perdite.

370. I generali non lasceranno il campo nè gli ufiziali superiori appiederanno se non dopo che le truppe saranno entrate nel campo.

371. L' artiglieria accamperà sempre nella vicinanza della truppa: s'esser dee in linea con essa occuperà una estensione uguale a quella che i suoi pezzi aver denno in batteria: dietro i pezzi accamperanno le compagnie nell' ordine stesso che si è dettato per la fanteria.

372. L' intervallo tra il campo della fanteria e quello dell'artiglieria sarà di 15 passi: ad ogni pezzo si daranno 12 passi sul fronte di bandiera.

373. Niun ufiziale potrà stabilirsi nelle abitazioni che trovansi nel terreno occupato da una brigata anche se sieno vuote, senza una espressa autorizzazione del comandante della brigata, il quale ne darà conto al generale comandante la divisione.

374. Allorquando il generale comandante avrà stabilito doversi aprire o raccomodare delle comunicazioni verrà assegnata a ciascun corpo la parte che dovrà eseguirne. I capi de' corpi riconosceranno il terreno facendosi accompagnare da altro ufiziale superiore e dal capitano aiutante maggiore; prenderanno gli stromenti necessari al deposito del genio e faranno eseguire quanto si è disposto.

Art. 5.

Degli accantonamenti.

375. Il generale in capo destinerà i luoghi ove le truppe dovranno accantonare e ne farà la ripartizione tra le divisioni: i marescialli di campo li divideranno tra le brigate ed i brigadiori li assegneranno ai corpi. Tutte queste operazioni saranno precedute da ricognizioni.

376. Il generale che comanda l' accantonamento stabilirà il sistema di avamposti per tutta la truppa: ogni corpo fornirà la sua granguardia di avamposti, a menocchè si assegnino de' corpi specialmente per un tale servizio.

377. Il generale stesso stabilirà i luoghi di riunione generale e determinerà le comunicazioni da percorrere.

378. Lo stato maggiore farà conoscere ai corpi la posizione del quartiere generale, quella de' magazzini o luoghi di distribuzione, e stabilirà il modo di comunicazione.

379. Le truppe accantonate adempiranno quanto è prescritto nell' ordinanza di piazza per quelle che sone entro piazze eventuali. Il comandante di ciascuna brigata sarà comandante superiore delle piazze eventuali occupate dalla sua brigata o rapporterà il tutto al comandante della divisione il quale terrà informato il generale in capo di quanto occorra.

380. Se la truppa sarà disseminata entro villaggi o abitazioni isolate il comandante la brigata formerà de' distretti riunendo vari di queste o di quelli sotto un solo comandante di piazza.

381. Per quanto sarà possibile ogni corpo dovrà avere un luogo di riunione donde marciare alla riunione generale.

382. Si avrà cura che le ordinanze conoscano le strade da percorrere onde non vi sia ritardo nella trasmissione degli ordini e de' rapporti.

383. I generali stabiliranno i loro quartieri generali al centro degli accantonamenti occupati dalle truppe da essi comandate, e per quanto sarà possibile, sulle grandi comunicazioni.

CAPITOLO III.

SERVIZIO INTERNO DEI CORPI.

ART. 4.

Della guardia di polizia.

384. La guardia di polizia (ordinanza di piazza n.° 1815. e seguenti) di un reggimento sarà composta da due secondi sergenti, quattro caporali, due tamburi o trombetti e dal numero di uomini che sarà necessario per le sentinelle e le pattuglie da somministrare.

385. In un battaglione isolato tale guardia sarà di due secondi sergenti, tre caporali, due tamburi o trombetti e de' soldati necessari.

386. Questa guardia dipenderà com' è detto al n. 1816 ordinanza di piazza ed avrà gli stessi doveri quivi specificati.

387. Tutt' i tocchi saranno suonati dal tamburo o trombetto della guardia di polizia, ma la ritirata e gli altri tocchi che riguardano il campo intero saranno suonati da tutti i tamburi o trombetti riuniti e dalle bande che si situeranno innanzi il fronte di bandiera, ed al segnale che ne darà il corpo di dritta o quello che ne avrà avuto l' ordine.

388. Si distaccheranno dalla guardia di polizia un sergente, due caporali (uno in un battaglione isolato) un tamburo o trombetta ed un numero di uomini sufficienti per le sentinelle, che sarà almeno di dodici. Questo distaccamento formerà un posto avanzato innanzi il centro del campo, e potrà avere le armi cariche.

389. L' ufiziale subalterno di picchetto fisso sarà incaricato della polizia del campo sotto gli ordini del capitano di picchetto. Egli riunirà tutto il servizio interno nel modo detto al n.° 1834. ed anche quello esterno e farà rapporto al capitano di picchetto, il quale darà parte di tutto al maggiore di settimana.

390. La guardia di polizia nel campo sarà situata nella linea

delle cucine tra la prima e la seconda compagnia e darà le seguenti sentinelle.

Una alle armi.

Una al comandante del corpo.

Tre innanzi il fronte di bandiera di ciascun battaglione, di cui una alla bandiera.

Tre, cinquanta passi dietro le tende dello stato maggiore e minore.

Una in ciascun lato del corpo nell' intervallo che lo separa dal vicino, e se il corpo è alla dritta o alla sinistra della linea una dippiù sul lato scoperto.

391. I detenuti, e gl' individui agli arresti di rigore saranno consegnati alla guardia di polizia. La sentinella alle armi li custodirà: il sergente ne sarà responsabile.

392. Oltre le consegne generali le sentinelle della guardia di polizia avranno le seguenti particolari.

393. Quella alla bandiera, di non permettere che si tocchi l'insegna se non dal portabandiera o dal sergente della guardia di polizia, allorchè si presenterà seguito da due uomini armati.

394. Quella del capo del corpo, di prevenirle sia di giorno sia di notte di qualunque movimento straordinario nel campo o fuori di esso.

395. Le sentinelle innanzi il fronte non faranno prendere le armi se non in presenza di un sottufiziale o ufiziale: queste sentinelle a quelle situate sui fianchi ed alle spalla del campo vigileranno onde alcun soldato non ne sorta con un cavallo o con un' arma senza essere accompagnato da un sottufiziale; esse impediranno a' sottufiziali ed a' soldati di uscire nella notte, eccetto per andare alle latrine; infine arresteranno nel giorno le persone sospette che cerchino introdursi nel campo, o girino intorno di esso, e nella notte chiunque voglia entrarvi anche se soldato di altro corpo.

396. Gl' individui arrestati saranno inviati al capitano di picchetto, il quale gl' interrogherà ed occorrendo li spedirà all' ufiziale superiore di settimana.

397. Alla visita della sera il capitano di picchetto ispezionerà la guardia di polizia e ne esaminerà le armi: l' ufiziale subalterne di picchetto fisso andrà ad ispezionare il distaccamento di guardia al campo.

398. Il sergente accompagnato da due uomini armati piegherà la bandiera e la coricherà sui cavalletti all' uopo situati alquanto indietro de' fasci.

399. Nella notte avrà cura del silenzio e della tranquillità del campo nel modo ch' è detto nell' ordinanza di piazza per quella del quartiere.

400. Alla diana la guardia di polizia prenderà le armi e sarà ispezionata: il subalterno di picchetto fisso ispezionerà il posto avanzato.

A r t. 5.

Del posto avanzato di polizia.

401. Il posto avanzato di polizia dipenderà dal capitano, d. ufiziali di picchetto e da quello di picchetto fisso, o pel serv. si considererà come dipendente dalla guardia di polizia, gli miai che lo compongono non potranno allontanarsene sotto al pretesto.

402. In un reggimento di due battaglioni il posto avanzato f nirà durante il giorno quattro sentinelle, delle quali tre alqua passi innanzi il posto rimpetto la dritta, il centro o la sinis del reggimento, e la quarta innanzi le armi. In un reggimei di tre battaglioni le sentinelle saranno cinque. Tali sentinelle ranno situate in modo da scoprire innanzi di loro alla magg distanza possibile. Avranno per consegna di non lasciare olt passare la loro linea da alcun sottufiziale o soldato; di avvert il comandante della marcia di qualsivoglia truppa che si dirig nel campo o di arrestare le persone sospette che cercassero o trarvi; il sergente farà condurre tali persone al comandante de guardia di polizia e lo farà prevenire appena vedrà avvicina una truppa armata.

403. Alla ritirata il posto prenderà le armi o saranno situ due sentinelle di aumento.

404. Se durante la notte il servizio richieda che alcuno olt passi la linea delle sentinelle, il capitano di picchetto lo fa scortare sino al sergente del posto avanzato, che lo farà accor pagnare sino al difuori della linea.

405. Alla diana il posto distaccato prenderà le armi; si ritir ranno le sentinelle e si eseguirà la ispezione.

406. In un battaglione isolato il posto distaccato darà tre se tinelle, una alle armi, e due innanzi il fronte e non vi sarann sentinelle di aumento.

407. Ne' reggimenti accampati in seconda linea i posti distac cati saranno situati dietro la coda del campo.

408. Nel caso sia reputato necessario si situeranno altri pic coli posti intorno il campo onde formare un doppio cordone d sentinelle; questi posti dipenderanno ugualmente da quello di po lizia e saranno visitati dalle medesime ronde e pattuglie.

A r t. 6.

Del picchetto.

409. Il picchetto sarà formato nel modo ch'è prescritto alla ordinanza di piazza ed avrà gli stessi doveri: dipenderà dal comandante della brigata e dall'ufiziale superiore d'ispezione. Potrà pertanto formarsi dagli uomini destinati di servizio il di seguente.

410. Gli ufiziali, sottufiziali e soldati di picchetto che marce-ranno per qualunque servizio pria della ritirata saranno rimpiazzati: quelli poi che marceranno dopo la ritirata non si rimpiazzeranno se non per ordine espresso (1785).

411. Allorquando il picchetto prenderà le armi si formerà sulla

linea delle cucine a sinistra della guardia di polizia, ove sarà il cavalletto o il fascio per le sue armi.

412. Per riunire il picchetto durante la notte l'aiotante maggiore e l'aiutante di settimana ne preverranno gli ufiziali; questi i sottufiziali, i quali chiameranno i soldati e ciò si eseguirà senza strepito e senza toccar cassa o suonare tromba.

413. Il picchetto della cavalleria si riunirà a cavallo, dovrà rimanere al bivacco, il colonnello ne determinerà la situazione: i cavalli rimarranno sellati e carichi. Non si riunirà se non nel caso in cui il bivacco sia molto lungi dal campo o troppo ravvicinato al nemico.

414. Gli ufiziali di picchetto passeranno la notte nella tenda all'uopo destinata: potrà per tanto il comandante della brigata permettere che vi rimanga solo quello di picchetto fisso con qualche ordinanza per chiamare gli altri.

415. L'ufiziale superiore di settimana farà riunire più volte durante il giorno il picchetto onde ispezionarlo.

416. Esso ufiziale superiore destinerà le ronde e le pattuglie che la guardia di polizia ed il posto avanzato dovranno somministrare: gli ufiziali di picchetto ne ordineranno anch'essi quando le crederanno necessarie, e visiteranno sovente le sentinelle.

417. Allorquando S. M. il Re giungerà al campo le guardie di polizia, i posti avanzati ed i picchetti prenderanno le armi e renderanno gli onori.

418. Per le altre persone si starà al prescritto nell'ordinanza di piazza.





